(N. 57)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1953

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI,

PREMESSE

Nel quadro della progressiva revisione e unificazione della legislazione militare, iniziate con la presentazione al Parlamento dei disegni di legge relativi allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ha particolare rilievo, ai fini del riassetto ulteriore del personale militare delle tre Forze armate, il problema dei sottufficiali.

Tale categoria di personale, pur avendo sempre atteso, con silenziosa operosità, a compiti di fondamentale importanza nella vita delle Forze armate — il sottufficiale è stato in ogni tempo il sagace, immediato e devoto collaboratore dell'ufficiale, di cui realizza le direttive nell'addestramento e nell'impiego del soldato e, in genere, nella formazione militare del cittadino — non ha mai avuto una condizione giuridica ben definita, uno stato giuridico, cioè, che rendesse evidenti diritti e doveri, così come stabilito dall'ordinamento giuridico per le altre categorie di dipendenti dello Stato.

Se si risale, infatti, alle più lontane legislazioni riflettenti la categoria dei sottufficiali — sarà sufficiente ricordare per l'Esercito la legge 8 luglio 1883, n. 1470, il testo unico approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, il testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1909, n. 272, il testo unico approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 e il regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986; per la Marina la legge 15 luglio 1906, n. 345, il regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e il testo unico approvato con regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 — potrà constatarsi come i sottufficiali dell'Esercito e della Marina (l'Aeronautica, come è noto, è stata assunta a Forza armata autonoma in epoca posteriore) costituiscono, nell'epoca, non una

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

categoria di personale ben classificata negli ordinamenti militari, e quindi provvista di uno stato giuridico atto a garantirne la carriera ed insieme i diritti e i doveri, ma dei militari cui la legge dava la possibilità di permanere alle armi oltre la prestazione del servizio di leva attraverso un sistema di ferme e di rafferme e di conseguire, lungo l'ulteriore servizio, i vari gradi di sottufficiale. Particolari disposizioni consideravano il passaggio del sottufficiale all'impiego civile dopo un determinato periodo di servizio militare e la pensionabilità delle prestazioni rese attraverso le ferme e le rafferme.

La vita della categoria era dunque regolata non da norme di stato giuridico nel significato che correttamente va attribuito a tale espressione, ma da un insieme di disposizioni — pochissime di stato, molte di reclutamento e di avanzamento — volte più che altro a fissare criteri pratici per la utilizzazione dei militari aspiranti a prestazioni di servizio oltre il servizio di leva e per la loro soggezione ai doveri militari.

Nè le disposizioni inerenti ai sottufficiali subiscono evoluzioni notevoli in epoca posteriore, in occasione cioè della emanazione per l'Esercito del testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per la Marina del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e per l'Aeronautica del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e delle modifiche parziali ulteriormente apportate a detti provvedimenti fondamentali.

Deve considerarsi, preliminarmente, che tali disposizioni tuttora in vigore, emanate in diversi periodi di tempo ed in relazione ad esigenze contingenti, prima della riunione in un unico Ministero delle tre amministrazioni militari, più non appaiono adeguate a quella che è oggi la missione del sottufficiale, specialmente se si tien conto dei diversi e più elevati compiti affidati alla categoria in relazione ai più moderni criteri su cui si fonda l'ordinamento delle Forze armate.

Le disposizioni in parola, infatti, pur riordinando e precisando nei dettagli il sistema sancito dalla legislazione precedente — e l'Aeronautica si giova delle esperienze legislative delle altre due Forze armate per regolamentare con norme similari il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei propri sottufficiali — appaiono improntate a punti di vista e finalità diverse per ciascuna Forza armata e presentano, nella regolamentazione particolare, squilibri non più ammissibili dopo la unione in un unico Ministero delle tre amministrazioni militari.

Dette disposizioni, inoltre, lasciano più o meno immutata la condizione giuridica della categoria, nel senso che, pur avendo accolto la definizione « sottufficiali di carriera » o « in carriera continuativa » per indicare quelli di detti personali aventi con lo Stato un rapporto di servizio a carattere non precario ma stabile e continuativo, rendono incerti e privi di adeguata disciplina alcuni aspetti particolari del rapporto d'impiego dei sottufficiali.

Si nota, infatti, nelle vigenti ricordate disposizioni di legge:

la mancanza di chiare norme che sanciscano la esistenza di uno « stato giuridico » dei sottufficiali delle Forze armate, con ciò intendendosi, oltre la stabilità e la continuità del servizio come previsto per altre categorie di dipendenti statali, quell'insieme di disposizioni che configurino inequivocabilmente la natura del rapporto corrente tra lo Stato e il sottufficiale e, sopratutto, che diano al sottufficiale stesso le garanzie normalmente previste negli stati giuridici degli altri personali dello Stato;

la troppa generica regolamentazione delle posizioni di ferma volontaria e rafferma, considerate come preliminari all'assunzione in carriera continuativa, con conseguente incertezza del rapporto che da tali posizioni deriva, e la altrettanto incerta disciplina della cessazione del sottufficiale dalle posizioni di ferma e di rafferma;

la imprecisione delle norme concernenti i sottufficiali del congedo. Costoro, non solo non appaiono compresi in categorie ben definite ed ordinate anche in relazione agli obblighi di servizio che ad essi incombono, ma sono oggetto di una disciplina dalla quale non appare nemmeno possibile trarre agevolmente i criteri per la soggezione di detto personale alle norme disciplinari, la cui applicazione — come è noto — presuppone la esistenza di bene individuate posizioni di stato;

una sostanziale differenza,, per ciascuna Forza armata, di criteri e di sistemi nel campo disciplinare, dovuta soprattutto alla emanazione delle disposizioni relative in tempi diversi e con difforme indirizzo: si noti che, mentre per l'Esercito le procedure disciplinari in genere e il funzionamento delle commissioni di disciplina sono tuttora oggetto delle norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145 — e ciò nonostante che il più recente testo delle disposizioni di stato abbia visto la luce nel 1932 e abbia subìto poi numerose modificazioni —, per la Marina dette procedure sono disciplinate dal testo unico del 1931 e per l'Aeronautica trovano soltanto un cenno sommario nel regio decreto-legge del 1938 dandosi per contro al Ministero dell'Aeronautica la facoltà di dettar norme per lo svolgimento delle procedure in parola e per la composizione delle commissioni di disciplina;

l'assoluta mancanza, sempre nel campo disciplinare, di garanzie atte a far sì che le procedure disciplinari, e quindi le commissioni di disciplina, si svolgano sul binario della inchiesta formale, indispensabile affinchè il sottufficiale — come già l'ufficiale — possa essere bene edotto di quanto gli si addebita ed abbia la possibilità di presentare, in una procedura che può costargli la perdita del grado, una esauriente ed efficace difesa.

Altro aspetto deteriore delle disposizioni vigenti per i sottufficiali delle tre Forze armate, aspetto che accentua lo stato di disagio in cui da tempo si dibatte la categoria, discende da alcune profonde differenze di trattamento esistenti nei confronti della categoria degli ufficiali, differenze che, per verità, non appaiono giustificate dal minor grado di preparazione professionale e culturale richiesto per la carriera di sottufficiale e dai compiti certamente non direttivi ma pur sempre onerosi e di responsabilità affidati agli appartenenti alla categoria.

Si noti, ad esempio, che mentre l'ufficiale infermo o raggiunto dal limite di età può cessare dal servizio con il minimo della pensione se abbia al suo attivo dodici anni di servizio effettivo e quindici di servizio utile, il sottufficiale deve oggi raggiungere venti anni di effettivo servizio per conseguire diritto a pensione e, se infermo, può aspirare ad una pensione di riforma solo dopo che abbia prestato quindici anni di servizio effettivo.

Si noti ancora che, mentre gli ufficiali specie dei gradi più elevati possono giovarsi nella posizione di riposo, oltre che del trattamento di pensione, della indennità di riserva (e, quando sarà stata emanata la nuova legge di stato, anche di una indennità di ausiliaria) — il che, tenuto conto delle età previste per la cessazione dal servizio, fa loro godere assegni di quiescenza sufficienti ai bisogni di vita —, il sottufficiale, che nella media cessa dal servizio in età inferiore a quella degli ufficiali (Esercito 55 anni, Marina 52 e Aeronautica 55 o 45 anni di età a seconda del ruolo di appartenenza e con almeno venti anni di servizio effettivo), gode del solo trattamento pensionistico, calcolato in base al modesto stipendio fruito in attività di servizio e senza l'aggiunta di indennità alcuna che valga a compensarlo, come per gli ufficiali, della minore durata del rapporto d'impiego rispetto ai dipendenti civili dello Stato.

Un esame analitico della legislazione vigente per i sottufficiali delle tre Forze armate porrebbe in evidenza altri aspetti negativi della legislazione stessa e ulteriori differenze di trattamento nei confronti della categoria degli ufficiali, non più giustificabili ove si tenga conto dei moderni criteri di ordinamento, in base ai quali vanno ricostituendosi le Forze armate, e del più elevato livello d'impiego cui si tende per la categoria dei sottufficiali anche in rapporto alle esigenze della specializzazione.

Ma una dettagliata indagine critica porterebbe lontano dal compito che la presente relazione si prefigge, quale è quello di illustrare la nuova sistemazione giuridica che si intende, con l'annesso disegno di legge, attribuire alla categoria dei sottufficiali.

Salvo a dare ragione in dettaglio, nel corso della relazione, delle singole disposizioni del disegno di legge, si premette che questo, rispetto alle disposizioni in vigore, introduce seguenti sostanziali innovazioni:

i sottufficiali vengono distinti in sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria o rafferma, in congedo ed in congedo assoluto, suddividendosi quelli in congedo in

sottufficiali di complemento e della riserva; ognuna di tali categorie vede chiaramente stabiliti dalla legge i propri diritti e i propri doveri, con particolare riguardo, per ragioni di ovvia intuizione, alla parte concernente la cessazione dal servizio dei sottufficiali in servizio permanente e di quelli in ferma volontaria o rafferma e la determinazione degli obblighi di servizio dei sottufficiali delle categorie in congedo;

viene per la prima volta prevista dalla legge la figura del « sottufficiale in servizio permanente », con ciò intendendosi il sottufficiale legato allo Stato da regolare rapporto di impiego ed eliminandosi gli ibridismi e le incertezze a tal riguardo contenute nella vigente legislazione, come innanzi accennato;

si provvede al riordinamento delle disposizioni inerenti all'aspettativa e alla rielaborazione di quelle riguardanti la sospensione dall'impiego e istituti affini, risultando così estesa all'Aeronautica (la cui legislazione ora non la contempla) la prima delle due posizioni, e rendendo eguale per le tre Forze armate, nella denominazione, nella sostanza e negli effetti, la seconda delle due posizioni, attualmente regolata da norme differenti per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

viene istituito un « ruolo speciale per mansioni di ufficio », avente la duplice finalità di non distrarre i sottufficiali in giovane età dall'impiego presso i reparti e di attuare un prolungamento della permanenza in servizio dei sottufficiali che abbiano raggiunto il grado massimo della carriera, conformemente alle aspirazioni della categoria;

le cause di cessazione dal servizio, sia permanente che di ferma volontaria o di rafferma, vengono riordinate e rese uniformi per le tre Forze armate; alcune di esse vengono circondate di garanzie sinora non previste, altre, come la cessazione per età e quella per infermità dei sottufficiali in servizio permanente, vengono integrate di norme di favore sinora vigenti soltanto per gli ufficiali;

viene istituita, per i sottufficiali che non vadano a far parte del « ruolo speciale per mansioni di ufficio », una speciale indennità di riserva sulla base di misure che si avvicinano a quelle previste per gli ufficiali subalterni, tenendo peraltro conto della diversità delle due categorie;

gli istituti della ferma volontaria e della rafferma vengono disciplinati in modo da offrire un aspetto concreto e più preciso del rapporto giuridico che da essi deriva e, ciò che più interessa, una precisa enunciazione delle cause e, ove necessario, delle procedure, in seguito alle quali il sottufficiale può cessare dalle due speciali posizioni con anticipo rispetto alla durata normale;

le norme relative al passaggio all'impiego civile vengono riprodotte con opportuni adeguamenti intesi ad eliminare le differenziazioni esistenti, tra le tre Forze armate, nelle vigenti norme;

il complesso delle disposizioni relative alla disciplina si presenta radicalmente rinnovato e integrato della indicazione delle sanzioni disciplinari di stato, dell'istituto della inchiesta formale e delle norme di dettaglio concernenti le commissioni di disciplina, eliminandosi in tal modo differenze di trattamento tra i sottufficiali delle tre Forze armate e ponendosi, per la prima volta nella legislazione, precise ed obbiettive garanzie, per lo Stato e per il sottufficiale, ai fini dello svolgimento del procedimento disciplinare.

Sin qui le principali e sostanziali innovazioni recate dall'annesso disegno di legge

Altre integrazioni intese alla migliore disciplina dello stato giuridico dei sottufficiali risulteranno dalla illustrazione di dettaglio che dei singoli articoli dello schema viene offerta nel corso della presente relazione.

* * *

ILLUSTRAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge si compone di dieci titoli, ivi comprese le norme transitorie e finali e di due tabelle allegate.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il titolo primo del disegno di legge detta le disposizioni di carattere generale relative alla categoria dei sottufficiali delle Forze armate

e reca norme intese a indicare il contenuto dello *status* di sottufficiale, a prescrivere la prestazione del giuramento a distinguere i sottufficiali in più categorie a seconda del rapporto che li lega allo Stato, a disciplinare il conferimento del grado e le anzianità assoluta e relativa, nonchè le detrazioni di anzianità conseguenti a cause di varia natura, ed infine la iscrizione dei sottufficiali nei ruoli previsti dalle leggi di ordinamento.

Del concetto di « stato di sottufficiale », sancito nell'articolo 1, è cenno attualmente soltanto nella legislazione della Marina (articolo 83 del testo unico del 1931). La norma di detto articolo, nell'enunciare il contenuto dello « stato di sottufficiale » — il complesso cioè dei diritti e dei doveri inerenti al grado — vuole intendere che senza grado non si hanno diritti nè doveri di sottufficiale e che, in conseguenza, lo stato di sottufficiale sorge con il conferimento del grado e si perde con la perdita del grado stesso, anche temporanea, come quando, in virtù della legge penale, durante la sospensione dal grado il sottufficiale discende alla condizione di semplice soldato.

L'obbligo del giuramento — articolo 2 — è ora previsto per i sottufficiali soltanto dai regolamenti di disciplina; la legge nell'elevarlo a norma giuridica, e nel comminare la revoca della nomina per colui che non presti il giuramento, intende sottolineare la solennità dell'impegno di fedeltà che il sottufficiale assume nei confronti dello Stato, sia che si instauri un rapporto a carattere stabile e continuativo, come per il sottufficiale in servizio permanente, sia che il giuramento riguardi il sottufficiale legato a temporanee, predeterminate prestazioni di servizio, come quello in ferma volontaria o in rafferma, sia infine che debba essere prestato dal militare il quale, nel divenire sottufficiale, non assuma alcun impegno di prestazione di servizio a carattere continuativo o temporaneo. La frase « secondo le vigenti disposizioni », adoperata nell'articolo, vuole riferirsi sia alla formula del giuramento sia alla facoltà lasciata all'Amministrazione militare per ciò che attiene alle modalità pratiche di prestazione del giuramento: attualmente, infatti, i sottufficiali non giurano individualmente, come gli ufficiali, ma collettivamente ed insieme con i militari di truppa. Saranno i particolari regolamenti delle Forze armate a stabilire, in base alla facoltà conferita dalla legge, se debba essere conservato l'attuale sistema o se anche per il sottufficiale debba adottarsi il sistema in atto per l'ufficiale.

La distinzione dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 in sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria o rafferma, in congedo — questi suddivisi in sottufficiali di complemento e della riserva — e infine in congedo assoluto, rappresenta una innovazione rispetto alla legislazione vigente ed ha lo scopo di classificare i sottufficiali in categorie in corrispondenza delle necessità di ordinamento delle tre Forze armate, di bene individuare le categorie stesse e di stabilire chiaramente i diritti e i doveri derivanti dalla appartenenza all'una o all'altra categoria.

Con la istituzione della categoria dei sottufficiali in servizio permanente, cioè provvisti di rapporto di impiego a carattere stabile e continuativo, della categoria del complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata e comprendente i sottufficiali che ottengono la nomina durante il servizio di leva o che, cessando da ferma volontaria o da rafferma, non transitano nel servizio permanente ovvero che cessano dal servizio permanente in particolari condizioni, e della categoria della riserva, comprendente i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente nelle normali condizioni, hanno minori obblighi di servizio che non i colleghi di complemento, si è inteso:

identificare per tutt'e tre le Forze armate i sottufficiali vincolati da rapporto di impiego stabile e continuativo, tutelato con garanzie simili a quelle previste per gli altri dipendenti dello Stato in analoga posizione;

consentire alle Forze armate di giovarsi, in tempo di eccezionali contingenze o di guerra, di sottufficiali, quelli di complemento, normalmente non in servizio, ma che per la loro età possano essere utilmente impiegati per completare le necessità dei reparti e dei comandi;

raccogliere nella categoria della riserva i sottufficiali che abbiano cessato dal servizio permanente per età o per le altre cause stabilite dalla legge e che, rispetto a quelli di com-

plemento, hanno minori ma bene identificati obblighi di servizio.

Dei sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma e delle particolari disposizioni per essi contenute nel disegno di legge si darà ragione nel prosieguo della relazione; sarà qui sufficiente accennare che nel prevedere, fra le posizioni di stato, la ferma volontaria e la rafferma si è inteso in sostanza affermare il principio che anche i sottufficiali vincolati da ferma volontaria o da rafferma hanno uno stato giuridico, se pure particolare alla natura temporanea dell'obbligo volontariamente assunto verso lo Stato.

L'articolo 4 si occupa del conferimento del grado stabilendo anzitutto che ad esso si fa luogo secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento; dalla quale proposizione deriva che i sottufficiali possono conseguire i vari gradi della gerarchia soltanto per nomina o promozione, in base alle citate leggi, e che non possono quindi in alcun modo essere concessi gradi onorari o comunque per benemerenze estranee al servizio militare. Viene poi disposto che il provvedimento di conferimento del grado, in relazione alla sua diversa rilevanza, è adottato con determinazione ministeriale quando si tratti di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi; ma sia nell'uno che nell'altro caso, data l'importanza che ad esso si è inteso attribuire, l'atto promana pur sempre dalla massima autorità centrale, a differenza di quanto ammesso dalla vigente legislazione dell'Esercito per cui i gradi di sergente e di sergente maggiore possono essere conferiti anche dai comandanti di corpo.

Le ulteriori disposizioni del titolo primo riguardano l'anzianità di grado riproducendo, opportunamente coordinate ed integrate, le norme al riguardo vigenti (decreto presidenziale 15 luglio 1950, n. 1301, per l'Esercito, articoli 86 e 87 testo unico 1931 per la Marina, articolo 52 regio decreto-legge 1938 per l'Aeronautica).

Dopo aver enunciato il concetto dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa (articolo 5), il disegno di legge, in ciò innovando e completando rispetto alle attuali disposizioni, detta norme per la determinazione delle anzianità all'atto della nomina o della promozione del sottufficiale e nei casi di trasferimento da un ruolo a un altro (articolo 6) e regola le detrazioni di anzianità (articoli 7 e 8) da operarsi nei confronti dei sottufficiali in servizio permanente che siano stati assenti dal servizio in quanto detenuti per condanna a pena restrittiva della libertà personale o sospesi dall'impiego per motivi disciplinari o in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio o per motivi privati, nonchè dei sottufficiali in congedo detenuti o sospesi disciplinarmente dalle attribuzioni del grado.

L'assenza dal servizio per detenzione viene considerata, agli effetti della detrazione di anzianità, solo quando la sua durata sia stata non inferiore ad un mese, ritenendosi irrilevanti, ai cennati effetti, le assenze di durata inferiore. Similmente, in considerazione della causa dalla quale deriva la assenza dal servizio nei casi di aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, si è stabilito che si possa far luogo a detrazione di anzianità per tale causa solo quando l'aspettativa abbia raggiunto il periodo di un anno. Non è stato invece stabilito alcun minimo di durata delle assenze dal servizio a fini delle detrazioni di anzianità derivanti dalla aspettativa per motivi privati e dalle sospensioni disciplinari dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, in quanto per l'aspettativa per motivi privati non è praticamente configurabile l'ipotesi della durata inferiore a un mese e le sospensioni disciplinari, per gli articoli 21 e 47, secondo comma, del disegno di legge, non possono in alcun caso avere durata inferiore a due mesi.

La delicata materia delle detrazioni di anzianità, che ha riflessi principalmente nei riguardi dell'avanzamento, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in modo tutt'affatto diverso per le tre Forze armate non solo in rapporto alle cause che possono dar luogo alla detrazione, ma altresì in rapporto al modo di computarla. Il disegno di legge, nell'unificare per le tre Forze armate tale materia, accoglie per i sottufficiali in servizio permanente il criterio, apparso il più equo, di far perdere loro, per detrazione di anzianità, un numero di posti nel ruolo determinato in maniera obbiettiva e proporzionato a tempo per il quale il sottufficiale è stato lontano dal servizio. Per il sottufficiale in servizio permanente che rivestendo il grado massimo non consegue più

avanzamento e per il sottufficiale in congedo, per il quale il ritardo nell'avanzamento assume minore rilevanza rispetto al sottufficiale in servizio permanente, si è invece adottato il criterio di stabilire che la perdita di anzianità sia pari al periodo di tempo trascorso fuori del servizio.

Non appare necessaria particolare illustrazione in merito agli articoli 9 e 11, con i quali viene regolata la riduzione dell'anzianità assoluta nei confronti del sottufficiale che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, viene contemplato l'ordine in cui i sottufficiali sono iscritti nei ruoli previsti dalle leggi di ordinamento e viene stabilito, infine, che il sottufficiale in servizio permanente non può essere trasferito da ruolo a ruolo salvo nei casi ammessi dalla legge.

La sentita esigenza di conferire stabilità ai ruoli, nell'interesse non soltanto dei singoli ma altresì della buona amministrazione del personale, ha indotto a inibire, con l'articolo 10, qualsiasi rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Peraltro, allo scopo di offrire all'Amministrazione la possibilità di riparare ad errori nei quali sia incorsa, senza per ciò attendere che ne sia costretta dalle pronuncie conseguenti ai ricorsi giurisdizionale o amministrativo al Presidente della Repubblica eventualmente proposti dagli interessati, si è fatto salvo il caso di accoglimento in via amministrativa di detti ricorsi.

TITOLO II.

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Il titolo consta di quattro capi, dei quali il primo contiene le disposizioni di carattere generale interessanti il servizio permanente, il secondo reca norme concernenti le posizioni in cui può trovarsi il sottufficiale in servizio permanente (servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego), il terzo disciplina il trasferimento dei sottufficiali in servizio permanente nel « ruolo speciale per mansioni di ufficio », il quarto tratta della cessazione dal servizio permanente.

L'articolo 12 del disegno di legge enuncia il principio che il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego: dal che consegue che il militare il quale intenda percorrere la carriera di sottufficiale con carattere professionale è legato all'Amministrazione, e questa verso il militare, oltre che dai vincoli di carattere generale che caratterizzano lo stato di sottufficiale e stabiliti dalle norme del disegno di legge, da quelli particolari derivanti dal rapporto di impiego pubblico. La precisazione, poi, che il rapporto di impiego è a carattere stabile e continuativo è diretta a differenziare tale categoria di sottufficiali da altre (quella dei sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma) per le quali non è da escludere la sussistenza di un rapporto di impiego, privo però di quelle caratteristiche.

Il precetto posto dall'articolo 12 appare per la prima volta nella legislazione relativa ai sottufficiali, ed è evidente come esso contribuisca alla elevazione morale della categoria, eliminando le incertezze ora esistenti nelle leggi per ciò che attiene alla classificazione giuridica dei sottufficiali di carriera. Costoro vengono così ad essere posti sullo stesso piano degli altri dipendenti dello Stato aventi uno stato giuridico ordinato su norme che offrono garanzie di stabilità dell'impiego, possibilità di carriera, diritto a trattamento di quiescenza.

Dal principio innanzi illustrato discende, come conseguenza, la disposizione del secondo comma dell'articolo, in virtù della quale il sottufficiale in servizio permanente deve dedicare la sua attività allo Stato e non può perciò svolgere alcun'altra attività professionale o di mestiere, e tanto meno attendere ad occupazioni e incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Le posizioni nelle quali può trovarsi il sottufficiale in servizio permanente — servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego — sono simili a quelle previste per gli ufficiali in servizio permanente, con gli opportuni adattamenti in rapporto al meno elevato rango gerarchico della categoria.

Per quanto attiene al servizio effettivo, il disegno di legge sancisce — articolo 14 — che

il sottufficiale in tale posizione deve essere incondizionatamente idoneo a qualsiasi servizio. Viene con ciò a porsi una presunzione di idoneità a qualsiasi impiego per il sottufficiale che si trovi in servizio, mentre l'Amministrazione dovrà preoccuparsi di stabilire accertamenti sanitari di carattere periodico per controllare se il sottufficiale può permanere nella posizione di servizio effettivo. L'articolo fa eccezione per i sottufficiali appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio, i quali, transitando in tale ruolo, come si vedrà in seguito, in età non più giovane, è sufficiente che posseggano l'idoneità fisica aderente al meno gravoso servizio cui sono addetti. Altra eccezione riguarda i sottufficiali naviganti dell'Aeronautica, ai quali si consente di permanere nel servizio effettivo ancorchè temporaneamente non idonei al solo servizio di volo; ciò, essendosi considerato che in tale ipotesi il sottufficiale può essere adibito ad altri impieghi normalmente previsti per il sottufficiale in servizio effettivo.

L'aspettativa trova nel disegno di legge — articoli 15, 16, 17 e 18 — una disciplina più completa che nei testi unici sullo stato ora vigenti.

Gli articoli da 22 a 28 del testo unico del 1932 per l'Esercito e l'articolo 88 del testo unico del 1931 per la Marina prevedono che possono essere collocati in aspettativa soltanto i marescialli e i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe che abbiano compiuto dodici anni di servizio e contemplano come cause del collocamento in aspettativa le infermità e i motivi privati.

Il disegno di legge abbandona il criterio del grado e della durata del servizio prestato e, in conformità delle norme generali che regolano il rapporto di pubblico impiego, introduce il principio che l'aspettativa compete al sottufficiale senza limitazioni di grado o di durata del servizio per il solo fatto che egli è vincolato allo Stato da un rapporto di impiego stabile, si trova cioè in servizio permanente. Deriverà poi dalle leggi di reclutamento se i sottufficiali dei gradi meno elevati potranno o meno fruire di aspettativa e ciò in relazione al grado con cui, tenuto conto delle esigenze di ordinamento di ciascuna Forza armata, le dette leggi prevederanno la immissione del sottufficiale nel servizio permanente. Può peraltro affermarsi che per tutte e tre le Forze armate tale immissione avverrà con grado non inferiore a quello di sergente maggiore e corrispondente.

Altre notevoli innovazioni recate in materia dal disegno di legge sono: la estensione della posizione di aspettativa ai sottufficiali dell'Aeronautica che ora ne sono esclusi; la distinzione dell'aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio dall'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio con conseguenti diversi effetti economici e giuridici; la estensione ai sottufficiali dell'istituto dell'aspettativa per prigionia di guerra finora contemplato dalle leggi militari solo per gli ufficiali.

Quanto alla durata dell'aspettativa, il disegno di legge accoglie, in sostanza, il criterio già previsto dalla vigente legislazione, e cioè che il sottufficiale non può rimanere lontano dal servizio per oltre due anni in un quinquennio; tale periodo può essere continuativo o non, salvo che si tratti di aspettativa per motivi privati, la quale non può durare consecutivamente più di un anno e, al sottufficiale che ne abbia già fruito, non può essere nuovamente concessa se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. In altri termini, il sottufficiale potrà in ogni caso fruire di due anni di aspettativa in un quinquennio, ma solo se sia collocato in aspettativa per infermità potrà rimanervi per due anni consecutivi.

Non viene riprodotta la disposizione in atto vigente — articolo 26, secondo e terzo comma, del testo unico 1932 per l'Esercito e articolo 88, sesto comma, del testo unico 1931 per la Marina — che dà all'Amministrazione la facoltà di prorogare eccezionalmente per sei mesi oltre il biennio l'aspettativa per infermità; ciò, sia per contenere le assenze dal servizio in limiti ben definiti dalla legge, sia per evitare che l 'uso di una facoltà discrezionale non esercitabile con uniformità di apprezzamenti e costanza di metro possa ingenerare diversità di trattamenti con conseguenti ripercussioni di ordine morale. Del resto si è anche considerato che il sottufficiale, oltre che dei periodi massimi di aspettativa per infermità, usufruisce delle licenze ordinarie e della licenza

per malattia, previste dai regolamenti di ciascuna Forza armata

Particolari norme prevedono il richiamo del sottufficiale dall'aspettativa per infermità o per motivi privati, previo riconoscimento della idoneità ad incondizionato servizio nel primo caso, quando si presentino esigenze di mobilitazione o derivanti da altre cause eccezionali; il richiamo a domanda, se il sottufficiale sia compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o debba partecipare a corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento. I motivi cui si ispirano le anzidette norme sono di facile intuizione: si tratta nel primo caso di una potestà consentita all'Amministrazione in relazione a situazioni di carattere eccezionale; nell'altro di una giusta possibilità che viene prevista per il sottufficiale affinchè non abbia a subire pregiudizio nell'avanzamento.

Per quanto concerne il trattamento economico del sottufficiale in aspettativa le nuove norme innovano profondamente, in tema di aspettativa per infermità, rispetto a quelle vigenti per l'Esercito e per la Marina. Infatti l'articolo 86 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, per l'Esercito, e l'articolo 43 del testo unico del 1931, per la Marina, prevedono che il sottufficiale in aspettativa per infermità, anche se questa provenga da causa di servizio, percepisce assegni ridotti a non meno di un terzo e comunque a non più della metà. Il disegno di legge, invece, eliminando anche sperequazioni ora esistenti tra sottufficiali e ufficiali, in considerazione della medesima natura giuridica della posizione di aspettativa, reca alla categoria il duplice vantaggio di conservare l'intero trattamento economico al sottufficiale che sia collocato in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio e di elevare a tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo il trattamento del sottufficiale collocato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio.

Da ultimo, nel disciplinare gli effetti dell'aspettativa ai fini di pensione, il disegno di legge, in aderenza alla distinzione introdotta tra aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio e aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, stabilisce — in ciò anche adeguando il trattamento dei sottufficiali a quello degli ufficiali — che il tempo trascorso nella prima specie di aspettativa è computato per intero ai fini anzidetti, diversamente dalle norme in vigore (regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, articolo 23, ultimo comma, per l'Esercito, e regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, articolo 88, ultimo comma, per la Marina) per le quali il tempo trascorso in aspettativa per infermità, qualunque sia la causa di questa, è, ai fini di pensione, computato per metà.

La disciplina dell'istituto dell'aspettativa, quale risulta dopo le innovazioni introdotte dal disegno di legge, costituisce, per tutti i sottufficiale in servizio permanente, un ulteriore aspetto favorevole della nuova sistemazione giuridica che con il disegno di legge si intende dare alla categoria.

Gli articoli da 19 a 23 del disegno di legge trattano della sospensione dall'impiego a titolo cautelativo (precauzionale), punitivo (disciplinare), o durante la espiazione d'una pena (penale) del sottufficiale in servizio permanente. Analogamente l'articolo 38 regola la sospensione precauzionale dal servizio del sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, per il quale non sono configurabili le altre forme di sospensione come si vedrà in appresso, e l'articolo 47 tratta della sospensione dalle attribuzioni del grado, a titolo precauzionale, disciplinare o penale, del sottufficiale delle categorie in congedo.

Presentemente, per l'Esercito, il decreto presidenziale 15 luglio 1950, n. 1301, innovando alle disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, prevede la « sospensione dal servizio » quale misura cautelare per i soli sottufficiali in carriera continuativa. Tale misura deve essere adottata nei confronti del sottufficiale detenuto in attesa di giudizio, è facoltativa per il sottufficiale in attesa di giudizio penale, non detenuto, e per il sottufficiale sottoposto ad inchiesta per conseguente deferimento a commissione di disciplina. Lo stesso decreto n. 145, prevede, inoltre, la « sospensione dal grado » — che, si noti, è anche una pena accessoria a condanna penale ed è prevista dall'articolo 31 del Codice penale militare — e dispone che essa si applica: per tutta la durata della detenzione, al sottuffi-

ciale in carriera continuativa e a quello in congedo detenuti per espiazione di pena che non importi la degradazione, la rimozione o la perdita del grado; come misura cautelare, al sottufficiale in congedo detenuto in attesa di giudizio penale, o sottoposto a procedimento penale, ma non detenuto, o sottoposto ad inchiesta per conseguente deferimento ad una commissione di disciplina.

Così, per la Marina, l'articolo 89 del testo unico del 1931 (modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 agosto 1947, n. 1060) e l'articolo 2 del citato decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 81, contemplano la « sospensione dall'impiego » e la « sospensione dal grado », la prima a carattere precauzionale, disciplinare o penale, applicabile ai soli sottufficiali di carriera, la seconda regolata dalle stesse norme previste per la sospensione dall'impiego in quanto applicabili, ma considerata solo per i sottufficiali volontari, di leva e del congedo.

Per l'Aeronautica, infine, l'articolo 63 del regio decreto-legge del 1938 considera la sola sospensione dal grado per il sottufficiale di qualsiasi categoria che si trovi detenuto in espiazione di pena che non importi la perdita del grado, o sottoposto a procedimento penale, ma non detenuto, per reati di indole indecorosa.

Dalla sommaria esposizione delle norme vigenti in materia si rileva:

che per l'Esercito e l'Aeronautica la sospensione, sia essa dal servizio sia essa dal grado, non ha mai carattere disciplinare, ma soltanto cautelare o penale;

che per la Marina la sospensione dall'impiego e la sospensione dal grado hanno anche il carattere di sanzioni disciplinari;

che mentre per la legge penale militare (articoli 31 e 33, n. 3, codice p.m.p.) ai sottufficiali di qualsiasi categoria condannati alla reclusione militare per durata non superiore a tre anni e ai sottufficiali in servizio permanente condannati per reati previsti dalla legge penale comune alla reclusione per eguale durata (nel qual caso alla reclusione comune si sostituisce la reclusione militare — articolo 63 detto codice p.m.p.), si applica la sospensione dal grado quale pena accessoria della condanna, l'articolo 89, terz'ultimo comma, del testo unico 1931, modificato dalle citate leggi n. 81 del 1945 e n. 1060 del 1947, ammette per la Marina che ai sottufficiali di carriera condannati alla reclusione o all'arresto in applicazione della legge penale comune possa essere applicata la sospensione dall'impiego per la durata della pena.

Attesa la necessità di dare una sistemazione organica alla materia, che elimini anche le differenze di trattamento oggi esistenti per i sottufficiali delle tre Forze armate, di coordinare le norme relative alla sospensione dall'impiego con le norme concernenti la sospensione dal grado di carattere penale militare, ed infine di contemplare un opportuno sistema di sospensione per i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, il cui rapporto con lo Stato assume una particolare fisionomia, il disegno di legge ha previsto:

per il sottufficiale in servizio permanente (articoli 19, 20, 21, 22 e 23) la « sospensione dall'impiego », che può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale;

per il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, la « sospensione precauzionale dal servizio » (articolo 38);

per il sottufficiale in congedo la « sospensione dalle attribuzioni del grado », con carattere precauzionale, disciplinare o penale (articolo 47).

L'istituto della « sospensione dal grado » rimane esclusivo della legge penale militare quale pena militare accessoria.

Dal complesso delle nuove disposizioni contenute nel disegno di legge e delle norme della legge penale militare deriva quanto segue:

a) il sottufficiale in servizio permanente può subire:

la sospensione precauzionale dall'impiego, a tempo indeterminato, quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o a procedimento disciplinare per fatti gravi; l'adozione di tale misura cautelare è lasciata all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, salvo che sia stato emesso ordine o mandato di cattura nei confronti del sottufficiale o questi trovisi comunque in stato

di carcerazione preventiva, nel qual caso il provvedimento di sospensione deve essere attuato.

Si noti che in materia di sospensione precauzionale dall'impiego sono stati seguìti, per gli ufficiali, criteri di maggior rigore in ragione del più elevato rango gerarchico della categoria e del dovere dell'esempio che ad essi incombe. Difatti, mentre nell'articolo 29 del disegno di legge recante nuove norme sullo stato giuridico degli ufficiali è stato ritenuto sufficiente, per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione, il semplice addebito di un fatto grave che possa dar luogo, a carico dell'ufficiale, ad un procedimento penale o disciplinare, l'articolo 20 del disegno di legge all'esame richiede per il sottufficiale, ai fini della adozione dello stesso provvedimento, l'esistenza di elementi obbiettivi, quali il procedimento penale già iniziato, e per imputazione da cui possa derivare una condanna che comporti la perdita del grado, o il procedimento disciplinare in atto, e per fatti di gravità notevole;

la sospensione disciplinare dall'impiego per durata non inferiore a due nè superiore a dodici mesi, quale sanzione disciplinare di stato, quando, sottoposto ad inchiesta formale, il sottufficiale stesso sia stato riconosciuto passibile della grave sanzione;

la sospensione penale dall'impiego quando si trovi in espiazione di pena per condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese;

la sospensione dal grado, quale pena accessoria militare, quando sia condannato alla reclusione militare per durata non superiore a tre anni o alla pena della reclusione per eguale durata per reato previsto dalla legge penale comune, sostituendosi in tal caso a detta ultima pena quella della reclusione militare (articoli 31, 33, n. 3, e 63, n. 3, del codice penale militare di pace).

La sospensione dall'impiego assume così il carattere di un provvedimento esclusivamente amministrativo che non priva il sottufficiale del grado, ma dell'esercizio delle relative mansioni, e determina conseguenze che si concretano nella detrazione di anzianità considerata dall'articolo 7 e nella diminuzione di assegni prevista dall'articolo 23, primo comma, del disegno di legge.

La sospensione dal grado, invece, conserva nel sistema esclusivamente il carattere di pena militare accessoria quale è prevista dalla legge penale militare e, in quanto priva temporaneamente il sottufficiale del grado militare, facendolo discendere alla condizione di semplice soldato, determina conseguenze più gravi, oltre che dal punto di vista morale, anche economico, poichè il sottufficiale incorre nella perdita completa degli assegni di grado, salvo che sia coniugato, nel qual caso viene concesso alla famiglia un assegno alimentare;

b) il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può subire la sospensione precauzionale dal servizio, quando si trovi nelle condizioni per le quali il sottufficiale in servizio permanente può essere collocato in sospensione cautelare dall'impiego (articoli 20 e 38 del disegno di legge). La locuzione « sospensione dal servizio » è stata adottata in relazione al contenuto del rapporto dal quale il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato allo Stato, rapporto che, definito nell'articolo 37 sotto l'aspetto prevalente dell'obbligo volontariamente assunto dal sottufficiale di prestare servizio per tempo predeterminato, se non esclude la sussistenza di un rapporto di impiego, data però la sua durata limitata nel tempo viene a mancare delle caratteristiche della continuità e della stabilità che si riscontrano invece nel rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma potrà incorrere anche nella sospensione dal grado nei casi previsti dalla legge penale militare, ma in tal caso, cessando dal rapporto di ferma o rafferma (articolo 39, lettera *d*), egli espierà praticamente tale pena accessoria quale sottufficiale in ferma ordinaria, se ancora dovrà completarla, o del congedo;

c) il sottufficiale in congedo, infine, può subire:

la sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale o disciplinare, quando si trovi nelle condizioni previste dal disegno di legge per l'adozione della sospensione dall'impiego, precauzionale o disciplinare, nei con-

fronti del sottufficiale in servizio permanente (articolo 47);

la sospensione penale dalle attribuzioni del grado, quando sia stato condannato a pena detentiva non inferiore ad un mese e si tratti di arresto o di reclusione per reato preveduto dalla legge penale comune, sempre che dalla condanna alla reclusione non consegua la perdita del grado ai sensi dell'articolo 59, n. 7, del disegno di legge (articolo 47 citato);

la sospensione dal grado, quando sia stato condannato a non più di tre anni di reclusione militare, nei casi cioè nei quali la condanna alla reclusione militare importi la pena accessoria della sospensione dal grado (articolo 31 del codice penale militare di pace).

La locuzione « sospensione dalle attribuzioni del grado » adottata per i sottufficiali in congedo risponde alla particolare situazione giuridica di detti sottufficiali, i quali non sono vincolati all'Amministrazione da alcun rapporto d'impiego e sono tenuti soltanto alle prestazioni che derivano dall'obbligo del servizio di leva o dai doveri stabiliti dalla legge per il caso di richiamo alle armi. Non sarebbe stata quindi per essi configurabile nè una sospensione dall'impiego nè una sospensione dal servizio, mentre la locuzione « sospensione dal grado » (che in sè reca implicito il concetto della temporanea privazione del grado), oltre ad ingenerare equivoci con l'omonimo istituto della legge penale militare, avrebbe dato luogo ad una difformità di trattamento rispetto ai sottufficiali in servizio permanente, per i quali, come si è visto, non esiste una sospensione dal grado di carattere amministrativo. Analogamente che per la sospensione dall'impiego e per la sospensione dal servizio, la sospensione dalle attribuzioni del grado si concreta in un impedimento a prestare servizio, per cui il sottufficiale che si trovi in congedo illimitato non può essere richiamato, e il sottufficiale che si trovi in servizio temporaneo deve essere ricollocato in congedo.

Per ciò che si riferisce alla sospensione di carattere penale dall'impiego per i sottufficiali in servizio permanente e dalle attribuzioni del grado per i sottufficiali in congedo, va sottolineata la differenza esistente tra le disposizioni dell'articolo 22 e dell'articolo 47, terzo comma, del disegno di legge. In virtù di tali disposizioni, salvi i casi di condanna dalla quale consegua la perdita del grado, mentre il sottufficiale in servizio permanente è sospeso penalmente dall'impiego solo se sia condannato all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ed è sospeso dal grado quando sia stato condannato alla reclusione militare per non oltre tre anni o alla pena della reclusione ordinaria di eguale durata per aver commesso un reato preveduto dalla legge penale comune, il sottufficiale delle categorie in congedo è sospeso penalmente dalle attribuzioni del grado nei casi di condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese e di condanna alla reclusione per non oltre tre anni per aver commesso un reato previsto dalla legge penale comune, ed è sospeso dal grado se sia stato condannato alla reclusione militare non superiore a tre anni.

Da quanto precede si evince che la condanna alla reclusione per reato preveduto dalla legge penale comune, ove naturalmente non determini la perdita del grado, produce per il sottufficiale in servizio permanente la sospensione dal grado quale pena accessoria militare e per il sottufficiale in congedo la sospensione dalle attribuzioni del grado, quale effetto amministrativo della condanna penale. Tale diversità di conseguenze per condanne della medesima natura va ricercata in ciò che, mentre per il sottufficiale in servizio permanente alla pena della reclusione per reato preveduto dalla legge penale comune si sostituisce sempre, ai termini dell'articolo 63, n. 3, del codice penale militare di pace, la reclusione militare per eguale durata, ed alla reclusione militare si accompagna sempre la sospensione dal grado quale pena militare accessoria, per il sottufficiale in congedo la pena della reclusione per reato preveduto dal codice penale comune non è sostituita da reclusione militare.

Disposizioni marginali, la cui portata appare di immediata intuizione, regolano le modalità di applicazione delle varie specie di sospensione e la loro durata, i casi di revoca delle sospensioni stesse, il trattamento economico da usarsi al sottufficiale sospeso dall'impiego.

Particolare rilievo merita invece l'articolo 21 del disegno di legge nel quale viene stabilito che non può essere inflitta sospensione disciplinare se non previa inchiesta formale, riconoscendosi così, in forma esplicita, al sottufficiale il

diritto alla contestazione degli addebiti e alla discolpa; al riguardo è da rilevare che le disposizioni in vigore prevedono soltanto per i sottufficiali della Marina l'inchiesta formale preliminare a provvedimenti disciplinari di stato.

Nel capo terzo del titolo secondo — articoli 24 e 25 — sono contemplate le disposizioni attinenti al « ruolo speciale per mansioni di ufficio », le quali recano una importante innovazione nella legislazione dei sottufficiali in servizio permanente.

Presentemente i sottufficiali di carriera sono impiegati oltre che nei reparti delle Forze armate, nelle amministrazioni centrali militari e nei comandi periferici in mansioni di ufficio per necessità inerenti al funzionamento di detti enti e comandi. Ciò sottrae ai reparti elementi spesso in età ancora giovane mentre, come è noto, la carenza di sottufficiali è particolarmente sentita nella attuale fase di progressivo consolidamento delle Forze armate.

Con la istituzione del « ruolo speciale per mansioni di ufficio » si è voluto porre rimedio, per quanto possibile, alla cennata situazione.

In detto ruolo sono transitati, previa decisione del Ministro, al compimento dell'età normalmente prevista per la cessazione dal servizio permanente, i sottufficiali del grado massimo che ne facciano domanda e ne siano meritevoli; essi continuano nella posizione di servizio permanente fino all'età di sessanta anni, ma possono cessarne anche prima di tale età nel caso in cui dovessero far posto, nel nuovo ruolo, ad altro sottufficiale del grado massimo che sia raggiunto dall'età normale prevista per la cessazione dal servizio permanente. L'Amministrazione, potendo con ciò fare assegnamento, per le esigenze dei comandi e degli uffici, sugli elementi più anziani, ma ancora idonei a servizi sedentari, avrà maggiore possibilità di utilizzare per il servizio presso i reparti gli elementi più giovani in rapporto al grado rivestito e in numero sufficiente per le necessità di ordinamento. Contemporaneamente, poi, il passaggio nello speciale ruolo consente ai sottufficiali del grado massimo, e quindi a coloro che, avendo percorso tutta la carriera, si sono dimostrati meritevoli di considerazione, di vedere prolungata la permanenza in servizio; si elimina in tal modo il disagio nel quale detti sottufficiali vengono a trovarsi a causa della cessazione dal servizio in età ancora giovane, spesso senza aver nemmeno potuto raggiungere il massimo della pensione, quando cioè, specialmente per i sottufficiali coniugati, ancora notevoli sono le esigenze familiari, ed è particolarmente sentita la decurtazione degli assegni derivante dal passaggio dalla posizione di attività di servizio a quella di quiescenza.

Non è stato contemplato il passaggio nel ruolo speciale dei sottufficiali dei gradi inferiori a quello massimo, in considerazione del fatto che trattasi o di elementi rimasti fermi a tali gradi inferiori per non idoneità all'avanzamento, i quali hanno peraltro il beneficio di rimanere in servizio sino al limite di età, o di elementi che non hanno potuto raggiungere il grado massimo della gerarchia perchè entrati in carriera in età non giovane e che comunque hanno dato meno dei colleghi che per più lunghi anni sono stati al servizio delle Forze armate. Ciò a prescindere dalla capacità organica dello speciale ruolo, la quale, rapportata alle esigenze di ufficio degli enti amministrativi militari e dei comandi non consentirebbe di assorbire tutti i sottufficiali, di qualsiasi grado, raggiunti dall'età prevista per la normale cessazione dal servizio. Per costoro, del resto, il disegno di legge prevede, innovando rispetto alle vigenti disposizioni, la concessione di una speciale indennità connessa al trattamento di quiescenza, di cui si farà cenno nel prosieguo della relazione.

Ulteriori disposizioni inserite nel capo terzo del titolo richiedono un minimo di idoneità fisica per il sottufficiale del ruolo speciale, tale che egli possa disimpegnare le mansioni dello speciale impiego, disciplinano la composizione delle commissioni che per ciascuna Forza armata sono chiamate a esprimere parere in merito alle domande di passaggio nel ruolo speciale, e prescrivono, infine, che il sottufficiale appartenente a detto ruolo può, in tempo di guerra o per eccezionali esigenze, essere impiegato anche nelle mansioni devolute ai pari grado del servizio permanente effettivo, purchè ovviamente sia idoneo a qualunque servizio.

Anche in materia di cessazione dal servizio permanente, la cui disciplina è contenuta nel capo quarto del titolo secondo, il disegno di legge coordina ed innova.

Le principali disposizioni che in atto disciplinano la cessazione dal servizio dei sottufficali di carriera delle Forze armate sono:

per l'Esercito, l'articolo 31 del testo unico del 1932 e le leggi 27 giugno 1935, n. 1286, 22 ottobre 1936, n. 2090, 18 aprile 1940, n. 559, nonchè il regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

per la Marina, gli articoli 90, 91 e 92 del testo unico del 1931, modificati dalle leggi 13 giugno 1933, n. 778, 3 febbraio 1936, n. 231, e 30 novembre 1936, n. 2508;

per l'Aeronautica, gli articoli 64, 65 e 66 del regio decreto-legge 1938.

Tali disposizioni, peraltro applicabili tanto ai sottufficiali di carriera quanto a quelli in ferma volontaria o rafferma, presentano una disciplina della materia nella quale provvedimenti di carattere amministrativo coesistono con provvedimenti di natura disciplinare e considerano fra le cause di cessazione dal servizio istituti contemplati dalla legge penale militare come pene accessorie. Così, ad esempio, è prevista dalle norme vigenti la dispensa dal servizio per inidoneità alle funzioni del grado o per scarso rendimento o per motivi di salute o per ragioni disciplinari nonchè per altri motivi tra cui la perdita del grado per retrocessione o rimozione; e le tre legislazioni considerano l'argomento in maniera difforme, per cui, mentre per l'Esercito la dispensa dal servizio, che può derivare da inattitudine professionale o da inabilità fisica o da motivi disciplinari, costituisce un istituto distinto dalla cessazione per retrocessione o per rimozione o per perdita del grado, la legislazione della Marina prevede la dispensa dal servizio di autorità per scarso rendimento, per inidoneità alle funzioni del grado e per motivi disciplinari e la dispensa di ufficio per una serie di cause tra cui la retrocessione, la rimozione e la degradazione. La legislazione dell'Aeronautica, infine, prevede fra le cause di cessazione dal servizio la dispensa dal servizio per una serie di motivi tra cui quelli disciplinari, ma non considera fra di esse la perdita del grado, che è disciplinata a parte unitamente alla retrocessione, alla rimozione e alla degradazione.

Benvero, per ciò che riguarda in particolare la degradazione sembra doversi rilevare che in quanto pena militare accessoria, gravissima e perpetua, che priva il condannato della qualità di militare, essa non può essere considerata « causa » di cessazione dal servizio alla stregua dell'età o della infermità, ma deve conservare il carattere che le è conferito dalla legge penale militare e soltanto la perdita del grado che consegue alla degradazione può essere considerata quale causa diretta ed immediata della cessazione dal servizio. Similmente dicasi per gli istituti della retrocessione e della rimozione, l'uno di natura disciplinare, l'altro di natura penale che, determinando entrambi la perdita del grado, non sono la causa diretta e immediata della cessazione dal servizio.

E' ancora il caso di osservare, a proposito della legislazione vigente, che le cause di cessazione dal servizio vengono indifferentemente riferite ed applicate sia ai sottufficiali di carriera sia a quelli in ferma volontaria o in rafferma, laddove invece una distinzione s'impone in considerazione della differente natura del rapporto che vincola allo Stato i primi ed i secondi.

Emersa, in relazione a quanto precede, la necessità di riordinare e di aggiornare le disposizioni inerenti alla cessazione dal servizio dei sottufficiali delle tre Forze armate, il disegno di legge ha considerato tale materia nel capo quarto del titolo secondo (articoli da 26 a 36) per i sottufficiali in servizio permanente e nel titolo terzo (all'articolo 39) per i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma; di tali ultime cause di cessazione si tratterà a proposito dell'istituto della ferma volontaria e della rafferma.

Il disegno di legge, dunque, considera per i sottufficiali in servizio permanente (articolo 26) le seguenti cause di cessazione dal servizio: l'età, l'infermità, la non idoneità alle attribuzioni del grado e lo scarso rendimento, la domanda, il matrimonio contratto senza autorizzazione, la nomina all'impiego civile, la perdita del grado.

Non appare riprodotta, tra dette cause, la dispensa dal servizio per motivi disciplinari, contemplata dalle disposizioni in vigore. Tenuto conto, infatti, delle garanzie di stabilità e di continuità che si sono volute attribuire, come per gli ufficiali, al rapporto d'impiego dei

sottufficiali in servizio permanente, è sembrato che i fatti disciplinari dovessero comportare la eventuale cessazione dal servizio soltanto se fossero stati giudicati di gravità tale da determinare la perdita del grado. In ogni altro caso è da ritenere che il sottufficiale, considerato degno di continuare a rivestire il grado — che è la massima espressione di dignità militare e con il quale il cittadino è chiamato a concorrere alla difesa del Paese — sia altrettanto degno di continuare a rimanere in servizio e debba, se mai, essere soltanto colpito da minore sanzione disciplinare.

Nè appaiono riprodotti gli istituti della degradazione e della retrocessione, che — come si è detto — sono causa di perdita del grado e non causa diretta della cessazione dal servizio.

Per il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età (articolo 27) il disegno di legge reca norme di favore di natura economica, sinora non previste. Allo stato della legislazione il sottufficiale che lascia il servizio per età, se non abbia raggiunto venti anni di servizio effettivo non liquida trattamento di pensione, ma una indennità per una volta tanto. L'articolo 28 del disegno di legge, sostanzialmente innovando alle norme vigenti ed estendendo ai sottufficiali il favorevole trattamento già da tempo previsto per gli ufficiali dell'Esercito e considerato nel disegno di legge recante nuove norme di stato anche per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, consente che sia liquidata la pensione ordinaria, come se avesse compiuto venti anni di servizio, al sottufficiale che conti almeno quindici anni di servizio utile dei quali non meno di dodici di servizio effettivo. Il sottufficiale che non raggiunga tali minimi di servizio consegue, invece, la indennità per una volta tanto. La disposizione dell'articolo 28 mira ad eliminare una non giustificabile differenza di trattamento fra gli ufficiali e i sottufficiali e ad attenuare, nello stesso tempo, il disagio economico nel quale vengono a trovarsi, con il collocamento in posizione di quiescenza, i sottufficiali che non raggiungono i normali minimi di servizio per la pensione. Del resto un raccostamento tra ufficiali e sottufficiali nel campo del trattamento di quiescenza è stato già operato dal legislatore con le leggi di sfollamento (decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, articoli 5 e 6; decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, articoli 5 e 6; vedi pure decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, articolo 2).

L'altra innovazione alle norme vigenti, introdotta dall'articolo 31 del disegno di legge, consiste nella corresponsione, al sottufficiale che lasci il servizio per età, di una speciale indennità sino all'età di 65 anni in aggiunta al trattamento di pensione. Con la istituzione di tale indennità si estende ai sottufficiali un beneficio di carattere economico di cui da tempo gode la categoria degli ufficiali. E' nota la ragione per la quale agli ufficiali è concessa l'indennità anzidetta, e cioè quella di attenuare il divario di trattamento esistente rispetto ai dipendenti civili dello Stato i quali possono permanere nel rapporto d'impiego sino a quando abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e il quarantesimo di servizio. La stessa ragione ha indotto a prevedere il beneficio della indennità in parola per i sottufficiali, indennità peraltro dalla quale restano esclusi i sottufficiali che siano stati trasferiti nel « ruolo speciale per mansioni di ufficio » in considerazione della più lunga permanenza in servizio di cui essi vengono a godere.

All'articolo 29 il disegno di legge prevede la cessazione dal servizio per infermità, sotto tale istituto riconducendo le varie forme di cessazione per motivi di salute contemplate, con diversa denominazione, dalle tre attuali legislazioni.

Ed anche a proposito di tale causa di cessazione dal servizio, il disegno di legge introduce favorevoli innovazioni.

Infatti, salvo il caso di diritto a trattamento di pensione privilegiata e di pensione di guerra, che sono concesse indipendentemente da ogni minimo di anni di servizio, in virtù dell'articolo 29 il sottufficiale che sia collocato nella riserva o in congedo assoluto per infermità non proveniente da causa di servizio consegue la pensione come se avesse raggiunto i venti anni se conti almeno quindici anni di servizio utile dei quali non meno di dodici di servizio effettivo; ciò a differenza di quanto previsto dalla legislazione vigente, la quale al sottufficiale che lasci il servizio per la stessa causa concede il trattamento di pensione solo

se abbia quindici anni di effettivo servizio e sia collocato in riforma prima del raggiungimento dei venti anni di servizio. Al sottufficiale, poi, che cessi per infermità proveniente dal servizio è altresì concessa, come al pari grado che lasci il servizio per età, la indennità speciale di cui all'articolo 31, indennità che ovviamente compete anche al sottufficiale che abbia lasciato il servizio, ai sensi dell'articolo 30, per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Altra norma di favore che, già considerata nel disegno di legge sullo stato degli ufficiali, viene prevista per i sottufficiali che cessino dal servizio per infermità è quella dell'ultimo comma dell'articolo 29: in virtù di tale disposizione, il sottufficiale che per infermità, e quindi per una causa non a lui imputabile, abbia dovuto lasciare il servizio con anticipo rispetto all'epoca normalmente stabilita dalla legge, potrà godere ancora per breve tempo, dopo aver cessato dal servizio, gli interi assegni ed affrontare quindi il problema della prima sistemazione nella vita civile.

È qui da aggiungere che il sottufficiale che cessi dal servizio per infermità, mutilazioni o lesioni riportate in guerra, cumula il trattamento ordinario di quiescenza col trattamento di pensione di guerra in virtù dell'articolo 49 della cennata legge 10 agosto 1950, n. 648, e ha diritto ad un assegno integratore della pensione di guerra quando non raggiunga il minimo di anni di servizio stabilito per ottenere la pensione ordinaria. L'articolo 29, del resto, nello stabilire, a proposito della cessazione dal servizio per infermità, che ove l'infermità discenda da causa di guerra il sottufficiale consegue il trattamento previsto dalla legge n. 648 citata, ha richiamato implicitamente tutte le disposizioni di tale legge tra cui, ovviamente, quella dell'articolo 49 sopra ricordato.

Sempre in tema di cessazione dal servizio per infermità, l'articolo 30 contempla la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale che abbia conseguito trattamento pensionistico di guerra e, sotto determinate condizioni, la riammissione in servizio per il sottufficiale che il cennato trattamento pensionistico abbia poi perduto. L'anzidetta cessazione dal servizio è già considerata dal regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682; non così la riammissione che, ammessa invece per gli ufficiali, non vi ha ragione perchè non venga, alle medesime condizioni, riconosciuta anche ai sottufficiali. Va, peraltro, rilevato che, a differenza della attuale legislazione, e così come previsto per gli ufficiali nel disegno di legge sul loro stato giuridico, l'acquisizione del trattamento pensionistico di guerra non determinerà ineluttabilmente la cessazione dal servizio permanente, in quanto il sottufficiale, se sarà riconosciuto in possesso della occorrente idoneità fisica e ne faccia domanda, potrà continuare a rimanere in servizio permanente.

Della speciale indennità di cui all'articolo 31 si è già fatto cenno: devesi qui rilevare ancora che detta indennità viene corrisposta soltanto ai sottufficiali che cessino dal servizio per età o per infermità proveniente da causa di servizio o di guerra, in considerazione che le altre cause di cessazione derivano in sostanza o dalla volontà dell'interessato o dal suo cattivo comportamento in servizio o da fatti disciplinari.

L'articolo 32 del disegno di legge prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale che sia non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie o che dia scarso rendimento. Si è già rilevato come la dispensa dal servizio sia, nelle attuali leggi, prevista tanto per i sottufficiali di carriera quanto per quelli vincolati da ferma volontaria o da rafferma e si è anche accennato alla difforme regolamentazione giuridica dell'istituto, in dette leggi, specie dove esso è ricollegato alla retrocessione, alla rimozione, alla degradazione. L'articolo 32 del disegno di legge circoscrive la dispensa dal servizio ai soli casi di inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del grado e alle manifestazioni di scarso rendimento, sottraendo all'istituto i fatti disciplinari, la cui valutazione e le cui conseguenze, anche ai fini della risoluzione del rapporto d'impiego, sono demandati alle particolari norme riflettenti la disciplina. Analogamente l'articolo 32 non considera, come le leggi vigenti, quali cause di dispensa dal servizio la rimozione dal grado e la degradazione, conseguenti a condanna penale, trattandosi di istituti che determinano la perdita del grado, la quale, come si è visto, è essa stessa la causa diretta della cessazione dal

servizio. L'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio è subordinata all'osservanza di una particolare procedura, onde circondarlo delle più ampie garanzie nei confronti del sottufficiale: proposta delle autorità gerarchiche dalle quali il sottufficiale dipende e parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Infine il sottufficiale dispensato che non abbia raggiunto il minimo di servizio normalmente stabilito per conseguire trattamento ordinario di quiescenza potrà giovarsi, come il sottufficiale cessato dal servizio per età, della favorevole norma in virtù della quale gli è concessa la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio, sempre che abbia raggiunto quindici anni di servizio utile dei quali non meno di dodici di servizio effettivo.

Le ulteriori disposizioni contenute negli articoli 33, 34 e 35 contemplano la cessazione dal servizio a domanda, per matrimonio contratto senza la prescritta autorizzazione e per passaggio all'impiego civile. Dette disposizioni in sostanza riproducono quelle vigenti e non richiedono, perciò, particolare illustrazione. È da sottolineare soltanto:

che il sottufficiale il quale lascia il servizio a domanda non fruirà più dell'indennità per una volta tanto, prevista dalle attuali leggi per coloro che lasciano il servizio a domanda prima del compimento dei venti anni di servizio; ciò, essendosi considerato che in tali casi il sottufficiale risolve il rapporto d'impiego per atto di sua spontanea ed esclusiva volontà;

che il sottufficiale il quale debba lasciare il servizio per aver contratto matrimonio senza esservi autorizzato gode, in materia di pensione, dello stesso trattamento previsto dall'articolo 28, lettera *b*), per i sottufficiali che cessano dal servizio per età.

Il caso del sottufficiale nei cui riguardi si verifichi una causa di cessazione dal servizio permanente mentre si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare è, infine, disciplinato nell'articolo 36, ultimo del titolo secondo. Il disegno di legge reca a tal riguardo modifiche sostanziali alla norma di carattere generale, vigente per tutti i dipendenti dello Stato, contenuta nell'articolo 2 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 779. In virtù di tale norma, il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento disciplinare o penale per imputazione da cui possa derivare la perdità o la riduzione del trattamento di quiescenza — procedimento, cioè, che possa determinare la retrocessione, la rimozione o la degradazione — non può cessare dal servizio sino a che il procedimento stesso non sia stato definito, e il provvedimento che sia poi adottato per la cessazione dal servizio del sottufficiale può dall'Amministrazione essere disposto con efficacia retroattiva, sino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio l'anzidetto procedimento penale o disciplinare. L'articolo 36, similmente a quanto stabilito nelle nuove disposizioni di stato per gli ufficiali delle tre Forze armate, innova sostanzialmente alla citata disposizione del regio decreto 8 maggio 1924, n. 779, disponendo che il sottufficiale nei cui riguardi si verifichi una causa di cessazione dal servizio permanente cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare e, ove da detto procedimento derivi la perdita del grado, il provvedimento amministrativo che reca la cessazione dal servizio per tale causa sostituisce ad ogni effetto e con la stessa decorrenza il provvedimento di cessazione disposto per l'altra causa. Tale innovazione è improntata al criterio di evitare il danno dei terzi aspiranti ad occupare per promozione il posto che si sarebbe reso vacante se il procedimento penale o disciplinare non avesse impedito la cessazione dal servizio del sottufficiale per causa normale e tutela ugualmente, come sinora, gli interessi dell'erario, poichè nei confronti del sottufficiale incorso nella perdita del grado per condanna o a seguito di giudizio di commissione di disciplina, potranno essere parimenti applicate, con effetto dalla data di cessazione dal servizio, le norme di carattere generale che comminano la perdita del diritto a pensione o la riduzione del trattamento di quiescenza.

Ultima fra le cause di cessazione dal servizio, l'articolo 26 prevede la perdita del grado. Di tale istituto, comune ai sottufficiali di qualsiasi categoria, sarà data ragione, in dettaglio, nel prosieguo della relazione.

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Della posizione del sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma si occupa il titolo terzo del disegno di legge — articoli da 37 a 42 —.

La nuova disciplina della predetta posizione riproduce, riordina ed integra le vigenti disposizioni, ispirandosi sopratutto al criterio di distinguere nettamente la posizione di ferma volontaria o di rafferma dal servizio permanente, in relazione alla diversa intensità del rapporto in cui il sottufficiale viene a trovarsi rispetto allo Stato, e di regolamentarla dal punto di vista giuridico come posizione a sè stante, lasciando alle norme di reclutamento le modalità per assumere una ferma o una rafferma, nonchè la specie e la durata di esse.

Il contenuto del rapporto di ferma volontaria e di rafferma è enunciato nell'articolo 37, ivi accentuandosi gli aspetti della volontarietà della soggezione del sottufficiale allo Stato e della predeterminazione dei periodi di tempo per i quali egli si obbliga a prestare servizio. Tali aspetti, che sostanzialmente configurano un rapporto d'impiego a tempo determinato, differenziano nettamente la ferma volontaria e la rafferma dalla posizione di servizio permanente, la quale — come si è detto — presuppone un rapporto d'impiego a carattere stabile e continuativo, e dalle posizioni di congedo che non presuppongono alcun rapporto d'impiego ma contemplano soltanto, nell'orbita della soggezione del cittadino-sottufficiale allo Stato, determinati obblighi di servizio in tempo di pace o di guerra.

Data la natura del rapporto che contrae il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, si è ritenuto che non potesse configurarsi, per il sottufficiale stesso, altra forma di sospensione all'infuori di quella dal servizio per motivi precauzionali, contemplata dall'articolo 38. Non sembra infatti conciliabile con la durata limitata del servizio, che il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma si è obbligato a prestare, una sospensione dal servizio stesso per fatti disciplinari o penali; benvero è apparso più aderente che tali fatti, quando assumano gravità tale da dover essere perseguiti con sanzioni disciplinari di stato diverse dalla perdita del grado, portino senz'altro alla risoluzione del rapporto. E ciò considerato anche l'interesse dell'Amministrazione di eliminare subito gli elementi, non provvisti di un rapporto d'impiego stabile, che si dimostrino immeritevoli di rimanere alle armi per motivi disciplinari o penali.

Mentre, quindi, non sono state previste, per il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, la sospensione disciplinare e la sospensione penale, si è disposto, nel successivo articolo 39, che i motivi disciplinari e penali possono determinare la cessazione dalla ferma o dalla rafferma.

Fra le cause di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, oltre che i motivi disciplinari e penali dei quali si è accennato, l'articolo 39 considera: l'infermità, la inettitudine o scarso rendimento, la cattiva condotta, la domanda, il matrimonio contratto senza autorizzazione, l'applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento, la nomina allo impiego civile, la perdita del grado. Talune di dette cause sono obbiettivamente accertabili, come l'infermità, la condanna penale, la inidoneità all'avanzamento, la nomina all'impiego civile, la perdita del grado; altre sono dipendenti da fatto volontario del sottufficiale, come la domanda e il matrimonio contratto senza autorizzazione; altre infine, quali la inettitudine, lo scarso rendimento, la cattiva condotta e i motivi disciplinari sono cause che vanno accertate con le debite cautele per il sottufficiale, per cui il disegno di legge le circonda delle necessarie garanzie procedurali.

Anche per il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma vale quanto già detto a proposito dei sottufficiali in servizio permanente nel rappresentare le ragioni per le quali la retrocessione, la rimozione e la degradazione non sono state contemplate fra le cause di cessazione dal servizio.

È da notare infine che la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma prima del termine per una delle cause anzidette si traduce in un proscioglimento dal vincolo contratto, ma non nella liberazione dalla soggezione militare verso lo Stato, quando il sot-

tufficiale, cessato dalla ferma volontaria o dalla rafferma, debba ancora ultimare gli obblighi di leva.

L'articolo 40 dispone che il sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma è collocato nella categoria del complemento. La ferma volontaria e la rafferma rappresentano una delle fonti di alimentazione della categoria dei sottufficiali di complemento.

Negli articoli 41 e 42, infine, viene ribadito il principio, già accolto dalla vigente legislazione, per cui al sottufficiale che abbia contratto ferma volontaria o rafferma spetta un premio di congedamento o un premio di rafferma, a seconda che risolva il rapporto cui a suo tempo si obbligò o lo muti in un nuovo rapporto della stessa natura. Ovviamente sono stati esclusi dal premio di congedamento i sottufficiali prosciolti dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari, per condanna penale e per perdita del grado, perchè immeritevoli del premio, e i sottufficiali nominati all'impiego civile, perchè contraggono, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto d'impiego con lo Stato. D'altro canto, risolvendosi in sostanza il premio di congedamento in una specie di indennità di buonuscita per il servizio prestato, esso non potrà spettare al sottufficiale che per lo stesso titolo abbia acquisito diritto a pensione vitalizia o che per infermità proveniente dal servizio abbia conseguito lo speciale trattamento privilegiato. Sia per il premio di congedamento che per il premio di rafferma, si è ritenuto di non indicarne la misura, lasciandone il compito alle particolari disposizioni di carattere economico, che in atto sono quelle della legge 22 agosto 1951, n. 1064.

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

Il titolo quarto del disegno di legge tratta dei sottufficiali in congedo e, distinto in tre capi, detta le norme di carattere generale riflettenti la categoria, le particolari disposizioni interessanti i sottufficiali di complemento e quelle relative ai sottufficiali della riserva.

L'articolo 43 nell'enunciare che i sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto d'impiego, ma soltanto soggetti agli obblighi di servizio che la legge loro impone, individua l'elemento distintivo di queste categorie rispetto alle altre del servizio permanente e della ferma volontaria o rafferma.

L'articolo 44 determina le posizioni di stato — servizio temporaneo, congedo illimitato, sospensione dalle attribuzioni del grado — nelle quali può trovarsi il sottufficiale in congedo.

Il successivo articolo 45 stabilisce che il sottufficiale in congedo che si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i pari grado del servizio permanente in quanto gli siano applicabili e che il sottufficiale in congedo illimitato, fuori cioè dal servizio è soggetto soltanto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

In relazione poi agli obblighi di servizio stabiliti dai successivi articoli 50 e 53 rispettivamente per i sottufficiali di complemento e della riserva, il disegno di legge regola all'articolo 46 i richiami in servizio temporaneo dei sottufficiali in congedo. Opportunamente coordinando ed unificando per le tre Forze armate le disposizioni vigenti, il predetto articolo prevede che il sottufficiale in congedo può essere richiamato in temporaneo servizio d'autorità, nei casi in cui debba soddisfare agli obblighi che la legge gli impone, e col suo consenso oltre tali casi. Per i richiami d'autorità è prescritta, a maggiore cautela della libertà del cittadino, la forma del decreto presidenziale. Per i richiami col consenso, invece, è ritenuta sufficiente la forma del decreto ministeriale ed è prevista l'intesa con il Tesoro quando detti richiami non siano destinati a sopperire a deficienze organiche; nel caso invece che il richiamo sia determinato da necessità derivanti da temporanee deficienze l'intesa col Tesoro non è apparsa necessaria poichè la spesa occorrente per i richiami è già compresa in quella normalmente prevista per la corresponsione di assegni ai sottufficiali in organico.

Della sospensione dalle attribuzioni del grado per il sottufficiale in congedo si è trattato

a proposito della sospensione dall'impiego dei sottufficiali in servizio permanente. Appare qui utile soltanto sottolineare che detta sospensione, se di carattere precauzionale o disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, previste per la sospensione dall'impiego. Così la sospensione precauzionale dalle attribuzioni del grado potrà essere adottata quando si verifichino, per i sottufficiali in congedo, le condizioni stabilite dall'articolo 20 per l'adozione della sospensione dall'impiego e sarà revocata negli stessi casi e con i medesimi effetti previsti dal citato articolo per i sottufficiali in servizio permanente. Parimenti che la sospensione dall'impiego, la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado non potrà essere adottata — per il disposto dell'articolo 21 — che previa inchiesta formale e la sua durata non potrà essere inferiore a due nè superiore a dodici mesi. La sospensione dalle attribuzioni del grado di carattere penale opera, invece, in maniera diversa dalla sospensione dall'impiego della stessa natura: appare superfluo soffermarsi su tale diversità, poichè se ne è ampiamente trattato nel commentare l'istituto della sospensione per i sottufficiali del servizio permanente.

L'ultimo articolo del capo primo — l'articolo 48 — contempla la possibilità che il sottufficiale in congedo, nell'àmbito della Forza armata di appartenenza, possa essere trasferito da un'arma o servizio ad altra arma o servizio, da un ruolo ad altro ruolo, da categoria a categoria o da specialità ad altra specialità. Come si è visto nel trattare dell'articolo 11 del disegno di legge, tali trasferimenti, salvo che speciali disposizioni di legge non lo prevedano, non sono ammessi per i sottufficiali in servizio permanente, poichè, in ragione della specifica istruzione e dell'addestramento professionale da essi ricevuti, si è considerato che sarebbe stato contrario all'interesse del servizio allontanarli dall'arma, ruolo o servizio o specialità, nei quali furono nominati sottufficiali. Per il sottufficiale in congedo, invece, si è ritenuto che egli, in relazione all'attività svolta nella vita civile, possa raggiungere requisiti di natura tale da poter essere più utilmente impiegato, nell'interesse del servizio, in arma, ruolo, servizio, categoria o specialità diversi da quelli cui in origine apparteneva.

Le disposizioni particolari alla categoria dei sottufficiali di complemento sono contenute nel capo secondo del titolo.

Tale categoria viene istituita — articolo 49 del disegno di legge — nell'intento di assicurare alle Forze armate una riserva di sottufficiali di pronto impiego, destinata, in caso di necessità, a completare i quadri di ciascuna di esse. Nella categoria anzidetta affluiscono coloro che conseguono grado di sottufficiale durante il servizio di leva, i sottufficiali che in determinati casi (domanda, matrimonio contratto senza le prescritta autorizzazione, nomina all'impiego civile) cessano dal servizio permanente senza diritto a pensione ed i sottufficiali che, compiuta una ferma volontaria o una rafferma, non siano ammessi a continuare la carriera nel servizio permanente.

Il sottufficiale di complemento, ai sensi degli articoli 50 e 51 del disegno di legge, ha in tempo di pace obblighi di servizio sino alle età, diverse a seconda della Forza armata di appartenenza, indicate nella tabella *B* annessa al disegno di legge; i suoi obblighi si estendono anche oltre dette età in tempo di guerra, fino al raggiungimento del 60° anno di età, dopo di che il sottufficiale è collocato in congedo assoluto. Si è ritenuto di stabilire, in tempo di pace, un limite di età oltre il quale il sottufficiale non ha obblighi di servizio allo scopo di non distrarre dalle loro normali occupazioni coloro che, in ragione appunto dell'età non più giovanile, non sono nelle migliori condizioni d'impiego. Diversa è naturalmente la situazione in tempo di guerra, in cui tutti gli uomini validi che non abbiano raggiunto la senilità devono concorrere alla difesa della Patria.

Gli obblighi di servizio del tempo di pace — quelli del tempo di guerra si identificano in ogni prestazione che al sottufficiale può essere richiesta nella particolare congiuntura — consistono nella prestazione del servizio di prima nomina, quando sia richiesto dalle leggi di reclutamento, nel rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione nonchè alle chiamate di controllo, nel frequentare infine i corsi di addestramento e di allenamento che siano prescritti per le singole Forze armate.

Una particolare disposizione per l'Aeronautica — articolo 51, terzo comma — prevede l'ulteriore utilizzazione in altri ruoli, fino all'età fissata per il collocamento in congedo assoluto, del sottufficiale pilota in congedo che abbia raggiunto l'età, variamente determinata in relazione al fatto che nella vita civile svolga o meno attività continuativa di volo, oltre la quale si è ritenuto che non sia più in grado di adempiere alle specifiche prestazioni di pilota.

In parallelo alla categoria dei sottufficiali di complemento, il disegno di legge istituisce la categoria dei sottufficiali della riserva. In tale categoria affluiscono i sottufficiali che provengono dal servizio permanente ad eccezione di quelli che, nelle condizioni innanzi indicate, transitano nel complemento.

A differenza che per i sottufficiali di complemento, l'articolo 53 pone per i sottufficiali della riserva un obbligo generico di prestazione di servizio in tempo di pace, e cioè di rispondere ai richiami « per speciali esigenze »; mentre in tempo di guerra, essi, come i sottufficiali di conplemento, sono a disposizione del Governo per concorrere alla difesa del Paese. Tali obblighi sussistono sino a quando il sottufficiale non sia collocato in congedo assoluto, il che — articolo 54 — può avvenire quando il sottufficiale abbia compiuto gli anni 62 o anche prima se sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Il titolo quinto contempla — articolo 55 — i sottufficiali in congedo assoluto. In tale categoria sono compresi i sottufficiali che per ragione di età o a causa di inidoneità fisica permanente non hanno alcun obbligo di servizio: essi conservano il grado e l'uniforme e sono soggetti soltanto alle disposizioni della legge riflettenti il grado, nonchè alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto ad essi applicabili.

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

Del passaggio all'impiego civile si occupa il titolo sesto del disegno di legge.

Le relative disposizioni, contenute negli articoli 56, 57 e 58, riproducono in sostanza le norme vigenti, coordinandole ed unificandole per le tre Forze armate, soprattutto per realizzare uniformità di trattamento per i sottufficiali ad esse appartenenti.

La possibilità, per i sottufficiali, di transitare negli impieghi civili di Stato è stata ammessa in ogni tempo dalla legislazione, non solo al fine di assicurare alla benemerita categoria una sistemazione a carattere permanente dopo la parentesi del servizio militare, ma anche per alimentare i ruoli d'ordine delle amministrazioni dello Stato con elementi che, collaudati in una vita di dedizione al servizio del Paese e temprati dalla disciplina militare, hanno acquisito un profondo senso del dovere e di attaccamento alle Istituzioni.

Alla regolamentazione della materia secondo la legge vigente il disegno di legge non porta sostanziali innovazioni. Senza dar ragione di tutte le disposizioni del titolo sesto, si segnalano qui di seguito le principali integrazioni che il disegno di legge introduce al riguardo.

Così, le disposizioni vigenti per l'Esercito e l'Aeronautica consentono al sottufficiale di presentare domanda di passaggio all'impiego civile soltanto se, avendo raggiunto dodici e non superato quattordici anni di servizio, si trovi in effettività di servizio; le norme in vigore per la Marina, invece, consentono la presentazione della domanda anche al sottufficiale che si trovi in posizione di congedo purchè abbia compiuto l'anzidetto periodo di servizio. Il disegno di legge — articolo 56 — condiziona la presentazione della domanda al solo requisito dei dodici anni di servizio, compiuti in servizio permanente o in ferma volontaria o in rafferma, e, concedendo al sottufficiale un anno di tempo per rendere noto il desiderio di ottenere un impiego civile, prescinde dal fatto che egli si trovi o meno in servizio. Si viene con ciò ad estendere al sot-

tufficiale in congedo dell'Esercito e della Aeronautica la possibilità, sinora offerta ai soli sottufficiali della Marina, di concorrere al passaggio all'impiego civile dopo che siano stati congedati.

Inoltre il disegno di legge, tenuto conto dell'avvevnuta estensione al sottufficiale congedato della facoltà di concorrere all'impiego civile, prevede, all'articolo 57, non solo le cause per le quali il sottufficiale che abbia presentato la domanda perde il titolo al passaggio all'impiego predetto, sia egli in servizio o in congedo, ma anche le cause d'impedimento alla presentazione della domanda per il sottufficiale già congedato. Dette cause consistono, in sostanza, nella cessazione dal servizio per ragioni che discendono dalla volontà del sottufficiale (domanda, matrimonio senza autorizzazione, comuni ai sottufficiali in servizio permanente ed a quelli in ferma o rafferma), per ragioni di inidoneità alle funzioni del grado o disciplinari o per condanna (la prima comune alle due categorie di sottufficiali, le altre due peculiari ai sottufficiali in ferma o rafferma), per perdita del grado (comune alle due categorie). Si noti, infine, che — sempre per le disposizioni dell'articolo 57 — mentre il sottufficiale in servizio permanente perderà altresì il titolo all'impiego civile quando abbia acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, il sottufficiale congedato potrà attendere la nomina a detto impiego per non oltre tre anni dalla data del collocamento in congedo, presumendosi che entro tale periodo di tempo egli abbia avuto modo di sistemarsi nella vita civile.

L'articolo 58 elenca gli impieghi civili ai quali i sottufficiali possono essere nominati: anche in tale campo la nuova norma modifica in parte le disposizioni in vigore livellando difformità di regolamentazione ora esistenti fra le tre Forze armate.

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

Le disposizioni legislative che in atto regolano per le tre Forze armate l'istituto della perdita del grado sono state emanate in tempi assai diversi per ciascuna di esse e, come si è già accennato nelle premesse, presentano perciò differenti regolamentazioni della materia. Le stesse disposizioni, inoltre, non sono più in armonia con la legge penale militare, emanata nel 1941 e cioè in epoca successiva ad esse.

Non sembra sia il caso di addentrarsi in una approfondita disamina delle disposizioni che in atto disciplinano la perdita del grado nelle tre Forze armate. Basta raffrontare da una parte le norme vigenti per l'Esercito (articolo 31 del testo unico del 1932; regolamento del 1907 dal paragrafo 84 al paragrafo 87; legge 22 ottobre 1936, n. 2090), e dall'altra le norme vigenti per la Marina (articolo 92 del testo unico del 1931, modificato con l'articolo 32 della legge 13 giugno 1933, n. 778) e per l'Aeronautica (articolo 65 del regio decreto-legge del 1938) per rendersi conto delle difformità formali e sostanziali fra di esse esistenti, le quali, ovviamente, creano motivo di diverso trattamento dei sottufficiali a seconda della Forza armata alla quale appartengono.

A titolo esemplificativo si noti:

che per la Marina il matrimonio contratto senza autorizzazione è causa di retrocessione, così come per i sottufficiali dell'Esercito prima che intervenisse la legge 18 aprile 1940, n. 559, la quale, invece, lo ha contemplato, al pari dell'Aeronautica, come causa di cessazione dal servizio;

che la Marina e l'Aeronautica considerano gli « atti politici contrari al giuramento » causa di retrocessione, mentre l'Esercito non prende in considerazione tali atti ma prevede, fra le cause di retrocessione, le pubbliche manifestazioni di opinioni, di propaganda sovversiva e le manifestazioni ostili alle Istituzioni dello Stato;

che l'interdizione civile è considerata causa di retrocessione dalla Marina e dall'Aeronautica e non dall'Esercito;

che mentre le norme vigenti per l'Esercito accennano all'istituto della rimozione senza indicare i casi in cui la rimozione ha luogo, la Marina e l'Aeronautica li prevedono espressamente;

che mentre per l'Esercito e l'Aeronautica le misure di sicurezza previste dal Codice penale comune possono essere, in taluni casi,

causa di perdita di grado per decisione del Ministro, lo stesso criterio non appare accolto dalla legislazione della Marina.

Dopo un esame analitico delle singole legislazioni, e dopo un approfondito vaglio delle varie cause che sono state prese da esse in considerazione quale motivo determinante della perdita del grado, nel disegno di legge, all'articolo 59, si è data una più chiara, semplice, univoca sistemazione giuridica alla materia, opportunamente coordinandola con i precetti della legge penale militare.

Dal n. 1 al n. 5 dell'articolo 59 sono state elencate come causa di perdita del grado: la perdita della cittadinanza, che si concreta nella mancanza del requisito fondamentale per conseguire la nomina a grado militare; l'assunzione di servizio, non autorizzata, in forze armate straniere, ravvisandosi incompatibile il possesso di un grado militare con l'assunzione dell'obbligo di servire nelle forze armate di un altro Stato; il passaggio ad altra Forza armata e l'assunzione di servizio nella stessa Forza armata con grado inferiore a quello di sottufficiale, le quali si concretano nella volontaria rinuncia allo stato di sottufficiale nella propria Forza armata; l'interdizione e l'inabilitazione civile, per la diminuzione di capacità giuridica che da esse consegue; e, infine, la irreperibilità, per la quale l'Amministrazione non può più fare assegnamento sul sottufficiale.

Il n. 6 tratta della rimozione di carattere disciplinare o per violazione del giuramento o per aver commesso altri atti gravi contrari alla disciplina militare.

Il n. 7 prevede la perdita del grado per condanna. Nella lettera *a*) si fa cenno alla rimozione dal grado, che è da distinguere dalla rimozione di cui si è detto al precedente n. 6, in quanto trattasi della rimozione prevista dalla legge penale militare come pena accessoria. Nella lettera *b*) si fa riferimento a tutte quelle condanne alle quali si accompagnano le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione da una professione o da un'arte e della perdita o della sospensione dell'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale; trattasi di condanne che, per la legge penale militare, non sempre comportano la pena accessoria della rimozione (militare in congedo che commetta un reato non militare; militare alle armi condannto alla reclusione per durata inferiore a tre anni che comporti una delle pene accessorie di cui ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 del codice penale comune) e che la legge amministrativa ha ritenuto di prendere in considerazione, come già per gli ufficiali, attesi i riflessi di ordine morale che esse determinano nei confronti del militare condannato.

Si sottolinea che non viene riprodotto l'istituto della retrocessione. Questa, nel sistema delle leggi vigenti, deriva da cause di varia natura, talune delle quali sono lesive della figura morale del sottufficiale e intaccano quindi la dignità del grado, altre invece si concretano in situazioni di fatto incompatibili con il possesso del grado ma che non determinano riflessi di ordine morale. Il disegno di legge ha inteso separare 'e une dalle altre e, abrogando l'istituto della retrocessione — che anche nel comune significato dà l'idea di un provvedimento infamante — ha identificato le cause di incompatibilità obiettiva col grado (dal n. 1 al n. 5) per stabilire che, verificandosi, esse determinano la perdita del grado, ed ha configurato sotto l'istituto della rimozione le altre cause — lesive della dignità del grado — considerate dalle attuali leggi come motivo di retrocessione.

Il disegno di legge, inoltre, a differenza delle leggi vigenti, non si occupa dell'istituto della degradazione e, ciò che è la stessa cosa, della espulsione in seguito a condanna penale, di cui è cennato nell'articolo 31 del testo unico 1932 vigente per l'Esercito. Si è già avuto modo di chiarire, a proposito della cessazione dal servizio dei sottufficiali in servizio permanente o vincolati da ferma volontaria o da rafferma, che nel sistema vigente la degradazione opera come causa immediata della cessazione dal servizio mentre, nel nuovo sistema, la cessazione dal servizio consegue — *ope legis* — non al fatto della degradazione, che spoglia il condannato della stessa qualità di militare, ma al fatto della perdita del grado che la degradazione comporta. In questa sede basta rilevare che, essendo la degradazione un istituto di carattere strettamente penale, è al codice penale militare che spetta di stabilire, come di già stabilisce, i casi in cui essa trova applicazione.

Ultima ipotesi di perdita del grado è quella prevista dal secondo comma dell'articolo 59, e cioè quando il sottufficiale, dopo aver subìto un procedimento penale, sia stato prosciolto ma sottoposto a misure di sicurezza personale ovvero condannato e ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia. In tale ipotesi è sembrato opportuno che dovesse procedersi, di volta in volta, ad un appprezzamento dei fatti e della personalità del sottufficiale per stabilire fino a quale punto il fatto penale abbia inciso sui requisiti fondamentali di cui sempre deve essere in possesso chi riveste grado militare. Il disegno di legge perciò demanda al Ministro, assistito dal parere del Tribunale supremo militare, l'anzidetta valutazione e le conseguenti decisioni.

L'articolo 60 determina il momento da cui il sottufficiale è privato del grado, a seconda della causale del provvedimento. Il criterio accolto è quello di far decorrere la perdita del grado sempre *ex nunc*, salvo il caso di sottufficiale cessato dal servizio mentre era sottoposto a procedimento penale o disciplinare, unico caso in cui, per le ragioni già esposte a proposito dell'articolo 36, la perdita del grado decorre *ex tunc*.

L'articolo 61, infine, riporta nella giusta sede le disposizioni sulla reintegrazione nel grado ora sparse in più testi legislativi (legge 22 dicembre 1939, n. 2185; legge 13 giugno 1935, n. 1116; regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1847).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

Il titolo ottavo, dopo aver indicato all'articolo 62 quali sono le punizioni che incidono sullo stato di sottufficiale, all'articolo 63 afferma il principio che i fatti e gli atti costituenti infrazione alla disciplina, e cioè un illecito disciplinare, quando siano passibili di una delle punizioni indicate all'articolo 62, debbono essere accertati mediante inchiesta formale. Trattando della sospensione dall'impiego si è già accennato come la prescrizione dell'inchiesta formale per l'Esercito e per l'Aeronautica rappresenti una innovazione di natura sostanziale ai sistemi in atto nel campo disciplinare. Si è considerato che il diritto di conoscere la natura degli addebiti e il diritto alla discolpa sono patrimonio inalienabile del cittadino in ogni ben regolato ordinamento giuridico e che nessuna ragione potesse militare a sostegno del fatto che tali diritti da tempo riconosciuti alla categoria degli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, non fossero altresì rispettati per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Nell'articolo 64 si indicano le autorità che hanno la potestà di disporre un'inchiesta formale, autorità che sono le più elevate della gerarchia e della giurisdizione territoriale, e si disciplinano i casi di corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata, i casi di corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse e il caso del sottufficiale che sia assegnato per l'impiego ad altra Forza armata. Il criterio adottato per la determinazione della competenza è duplice: la dipendenza d'impiego o, quando questa manchi, la dipendenza per ragioni di residenza, fermo restando che ogni Forza armata provvede per i propri sottufficiali. Se però siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse, il disegno di legge evita il sorgere di conflitti di competenza devolvendo al Ministro il potere di disporre l'inchiesta formale. Il Ministro, infine, quale capo dell'Amministrazione, può in ogni caso ordinare direttamente una inchiesta.

Le conclusioni dell'inchiesta sono tratte — articolo 65 — dalla stessa autorità che l'ha disposta. Detta autorità, quando non ritenga che il procedimento disciplinare, iniziato con la inchiesta, debba continuare col deferimento a commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado, può proporre al Ministro l'adozione di uno dei provvedimenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 62. Il Ministro a sua volta, decidendo sulla proposta, può, apprezzati i fatti, disporre anche il deferimento del sottufficiale a commissione di disciplina.

La commissione di disciplina è l'organo cui la legge affida il compito di giudicare, in base agli atti dell'inchiesta, se il sottufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado. Della commissione di disciplina, della sua composi-

zione a seconda che siano da giudicare sottufficiali della stessa o di diverse Forze armate, della sua formazione, della convocazione e del funzionamento si occupano gli articoli da 66 a 72 del titolo all'esame.

Si noti che il disegno di legge conferisce alla Commissione di disciplina un compito nettamente definito nella fase finale del procedimento disciplinare, e ciò a differenza delle norme attuali per le quali le Commissioni di disciplina hanno anche compiti di istruttoria. Sono evidenti gli inconvenienti cui può dar luogo il sistema in atto, che confonde la fase istruttoria con quella del giudizio; il nuovo sistema invece, conformemente ai princìpi di ogni diritto processuale punitivo, distingue nettamente, nel procedimento disciplinare, le due fasi dell'inchiesta e del giudizio.

Nell'articolo 71 viene ripristinata la facoltà del sottufficiale di farsi assistere, davanti alla Commissione di disciplina, da un difensore: si è inteso con ciò di provvedere alla migliore difesa dei sottufficiali che non si sentissero di affrontare da soli il giudizio della Commissione. L'esercizio dell'ufficio di difensore costituisce, per l'ufficiale che sia a ciò designato dal presidente della Commissione, un dovere cui l'ufficiale stesso non può sottrarsi.

L'articolo 72 detta norme di procedura per il funzionamento della Commissione di disciplina. Tali norme potrebbero sembrare non necessarie nel disegno di legge, in ragione del loro carattere regolamentare: si è ritenuto, tuttavia, di inserirle, poichè in definitiva esse pongono precise garanzie formali e sostanziali a tutela del sottufficiale.

L'articolo 73 stabilisce che il Ministro può modificare il giudizio della Commissione di disciplina soltanto in favore del sottufficiale, principio, questo, già accolto dalla legislazione militare vigente.

Con l'articolo 74, infine, vengono regolati i casi di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali e, tenuto conto della necessità che in tali casi i fatti configuranti l'illecito disciplinare formino oggetto di unica valutazione, onde evitare difformità di apprezzamenti che potrebbero portare a difformità di conclusioni, viene stabilito che il procedimento disciplinare è unico ed è regolato dalle norme al riguardo contemplate per gli ufficiali. Potendosi tuttavia verificare che ragioni di opportunità consiglino di tenere separato il procedimento a carico degli ufficiali da quello instaurato per i sottufficiali, viene lasciata al Ministro la facoltà — ove, apprezzati i fatti, lo ritenga conveniente — di ordinare la separazione dei procedimenti stessi, fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina.

La regolamentazione del procedimento disciplinare si conclude con l'articolo 76, contenente particolari disposizioni per il tempo di guerra. Viene ivi stabilito che per la composizione della commissione di disciplina possono essere utilizzati anche gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva richiamati in servizio, e ciò in relazione alla eventuale indisponibilità, per il particolare incarico, in tempo di guerra, di ufficiali in servizio permanente. È inoltre previsto, nello stesso articolo 76, il caso del sottufficiale appartenente a speciale grande unità avente compiti operativi e, in relazione al criterio della dipendenza per ragioni di impiego, viene disposto che in tal caso ogni competenza in materia di procedimento disciplinare spetta al comandante della anzidetta grande unità e che questi può anche essere designato dal Ministro per la formazione della commissione di disciplina quando il Ministro stesso abbia ordinato il deferimento a commissione di disciplina del sottufficiale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il titolo nono contempla le disposizioni occorrenti per disciplinare il passaggio dalla vecchia legislazione delle tre Forze armate alla nuova legge unica.

Con l'articolo 77 si stabilisce che i sottufficiali delle tre Forze armate ora in carriera continuativa, o che comunque avessero aspettative di continuità di servizio, assumono la posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente, con i conseguenti diritti e doveri che ad essi derivano dalla nuova legge.

L'articolo 78 provvede alla prima formazione della categoria dei sottufficiali della riserva, immettendovi i sottufficiali che siano

in godimento di pensione vitalizia e vengano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi della categoria, e che non abbiano superato l'età di anni 62, se dell'Esercito e della Marina; per i sottufficiali dell'Aeronautica invece l'età massima per l'iscrizione nella riserva è fissata in anni 60, e ciò per rispettare il diritto da essi acquisito in base agli articoli 74 e 110 del regio decreto-legge n. 744 del 1938 di essere dispensati da ogni obbligo di servizio anche in caso di mobilitazione al raggiungimento dell'età predetta.

L'articolo 79 provvede alla prima formazione della categoria dei sottufficiali di complemento, immettendovi i sottufficiali di qualsiasi provenienza cessati dal servizio senza diritto a pensione vitalizia, che siano riconosciuti fisicamente idonei e che non abbiano ancora compiuto l'età di 55 anni oltre la quale le leggi preesistenti prevedono il collocamento in congedo assoluto.

Con l'articolo 80, tenuto conto dei criteri restrittivi cui s'informa l'articolo 16 del disegno di legge in materia di aspettativa, si consente ai sottufficiali, che trovandosi in aspettativa potrebbero venire a superare o abbiano già superato i due anni nel quinquennio, di rimanere nella posizione di aspettativa sino al termine del periodo di inidoneità temporanea ad essi riconosciuto.

L'articolo 81 rispetta il diritto acquisito da talune categorie di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di rimanere in servizio fino ad età che sono superiori a quelle previste dal disegno di legge per la cessazione dal servizio permanente o sino a limiti di servizio sinora consentiti, ancorchè vengano con ciò ad essere superate le età anzidette.

Con l'articolo 82 viene attribuita l'indennità speciale prevista dall'articolo 31 a tutti i sottufficiali che, provenienti dal personale di carriera, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio, con diritto a pensione vitalizia, per età, per limiti di servizio o per infermità dipendenti da cause di servizio, nonchè ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo per effetto delle leggi sulla riduzione dei quadri (sfollamento). Le ragioni di diritto e di equità che presiedono all'attribuzione in parola appaiono evidenti sol che si consideri che si tratta di sottufficiali cessati dal servizio per le stesse cause che ai sensi dell'articolo 31 predetto danno diritto al godimento della speciale indennità; mentre, quanto ai sottufficiali sfollati, è da tener presente che nell'apposita legislazione il personale colpito da sfollamento è equiparato a quello che sia cessato dal servizio per età.

Con l'articolo 83 si rinvia ad un provvedimento di natura regolamentare la determinazione degli organi cui competerà di accertare la idoneità o meno del sottufficiale al passaggio all'impiego civile; nel frattempo il compito anzidetto rimane devoluto alle autorità allo scopo previste dalle leggi vigenti.

L'articolo 84, tenuto conto dei più restrittivi criteri cui, per la perdita del titolo del passaggio all'impiego civile, sono ispirate le norme del disegno di legge, dispone che nei confronti dei sottufficiali i quali abbiano già acquistato il titolo anzidetto continuano ad applicarsi le preesistenti disposizioni in materia.

Nel campo disciplinare è apparso necessario stabilire — articolo 85 — che per le commissioni di disciplina già convocate alla data di entrata in vigore della nuova legge e per i procedimenti innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le preesistenti disposizioni. Ciò in considerazione, da un lato che il disegno di legge ha regolamentato in maniera completamente diversa da quanto sinora previsto la materia delle commissioni di disciplina, dall'altro che non sarebbe stato opportuno disporre l'annullamento di procedimenti disciplinari già in fase avanzata e la loro riproduzione con le nuove norme.

Con gli articoli 86 e 88 si fanno salvi i diritti acquisiti dai sottufficiali dell'Esercito meno idonei al servizio alle truppe e transitati nella posizione di servizio territoriale, prevista dalla legge 21 giugno 1934, n. 1093, nonchè i diritti dei sottufficiali dell'Aeronautica che si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente nella quale furono transitati ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, perchè affetti da lesioni o infermità esimenti dal servizio militare.

Con l'articolo 87 si provvede alla soppressione del ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1257. Questo all'articolo 26 stabilisce, per i sottufficiali di porto

reclutati in base alle norme del decreto medesimo, che gli stessi, raggiunto il limite di età di anni 55 per la cessazione dal servizio attivo, possono essere destinati a reggere delegazioni di porto e interinalmente uffici di porto; all'uopo essi sono trattenuti in servizio per un periodo di tempo non superiore a dieci anni e ascritti ad uno speciale ruolo del servizio sedentario. Ora, con l'istituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, tale ruolo del servizio sedentario non ha più ragione di essere e pertanto se ne dispone la soppressione. Peraltro, onde non turbare diritti quesiti, si prevede che i sottufficiali già ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio, considerandoli nella posizione di stato di servizio permanente, secondo le norme contenute nello stesso articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni, e quindi nelle medesime destinazioni di servizio attualmente ricoperte. Infine, avendo costoro già goduto di una più lunga permanenza in servizio, si dichiarano ad essi inapplicabili le disposizioni relative al passaggio nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

L'articolo 89 — ultimo del titolo in esame — in relazione all'abrogazione, disposta dal successivo articolo 96, dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, considera, agli effetti economici, la posizione dei sottufficiali nei cui riguardi sia intervenuto o intervenga l'annullamento di un provvedimento di cessazione dal servizio, adottato prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Si premette che l'articolo 2 della citata legge 25 novembre 1926, n. 2149, estese ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le norme del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, in base alle quali l'Amministrazione aveva la possibilità di lasciare gli ufficiali del servizio permanente, cessati per qualunque causa dal servizio, nella posizione in cui erano stati costituiti dal provvedimento di cessazione, ancorchè tale provvedimento fosse stato annullato in seguito a ricorso, e fino a quando non fosse stato adottato un nuovo provvedimento diverso da quello annullato.

Con l'abrogazione dell'articolo 2 della ricordata legge 25 novembre 1926, n. 2149, ogni provvedimento di cessazione dal servizio che venga annullato in seguito a ricorso determinerà il ripristino del sottufficiale nel servizio permanente senza soluzione di continuità, a tutti gli effetti.

Come già per gli ufficiali, con l'abrogazione di cui è cenno nell'articolo 96 si viene ad eliminare anche per i sottufficiali un'anomalia dell'ordinamento giuridico che, limitatamente ai militari, permetteva all'Amministrazione di procrastinare l'esecuzione delle decisioni sui ricorsi accolti sino all'espletamento delle nuova procedura, e di eseguirle solo se il nuovo provvedimento non disponesse la cessazione dal servizio.

Premesso quanto innanzi, l'articolo 89, disciplinando in sede transitoria la posizione del sottufficiale nei cui riguardi prima dell'entrata in vigore della nuova legge sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio annullato in seguito a ricorso, ha stabilito che il sottufficiale in tale condizione è riammesso in servizio con diritto a percepire gli assegni di attività da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della nuova legge; e ciò al fine di contenere gli effetti economici entro i limiti di tempo di abrogazione della citata norma. Nel caso però che il provvedimento annullato non sia sostituito da alcun nuovo provvevdimento o, rinnovata la procedura, il nuovo provvedimento non comporti la cessazione dal servizio, il secondo comma dell'articolo 89 dispone che la riammissione in servizio abbia decorrenza, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

Gli articoli 90, 91 e 92, stabiliscono, in via provvisoria, norme di carattere organico per la istituzione dei ruoli speciali per mansioni di ufficio nelle tre Forze armate.

Per quanto concerne l'Esercito, i cui nuovi organici dei sottufficiali sono in corso di elaborazione, l'organico del ruolo speciale, a parte l'Arma dei carabinieri, viene stabilito provvisoriamente in 3500 unità, contenute peraltro nel numero globale dei sottufficiali fissato dalla legge 24 luglio 1951, n. 971, che

viene corrispondentemente ridotto. Per l'Arma dei carabinieri, l'organico del ruolo anzidetto viene determinato in mille unità, anch'esse portate in detrazione agli organici dei sottufficiali vigenti per l'Arma. Allo scopo, peraltro, di turbare il meno possibile il ritmo degli avanzamenti nei vari gradi e il reclutamento nel grado iniziale dei sottufficiali, viene stabilito che la riduzione proporzionale degli organici nei vari gradi sarà attuata progressivamente, a partire dal grado iniziale, in corrispondenza del numero annuale delle immissioni nel ruolo speciale

Per la Marina — articolo 91 — non viene stabilito alcun contingente numerico, atteso che le disposizioni per essa vigenti consentono di determinare annualmente, in relazione alle necessità del servizio, il fabbisogno di sottufficiali dei vari ruoli e gradi. Viene soltanto previsto che l'organico del ruolo di nuova istituzione graverà sulla forza in atto dei sergenti e dei militari raffermati; e ciò in relazione alla particolare situazione dei quadri dei sottufficiali di questa Forza armata.

Per l'Aeronautica, infine, per la quale sono altresì in corso di determinazione i nuovi organici dei sottufficiali, la consistenza del ruolo speciale viene stabilita — articolo 92 — in 1500 unità, riducendosi di un uguale numero complessivo, proporzionalmente alle consistenze dei vari ruoli e gradi, gli organici fissati dalle leggi vigenti. Peraltro, a differenza che per l'Esercito, la situazione organica dei vari ruoli e gradi dei sottufficiali dell'Aeronautica, fortemente deficitaria, consente di apportare senz'altro agli organici le riduzioni anzidette.

L'articolo 93, similmente a quanto disposto nei confronti degli ufficiali dal disegno di legge recante nuove norme di stato per gli ufficiali delle tre Forze armate contempla la iscrizione d'ufficio in ruoli d'onore dei sottufficiali che non siano più idonei al servizio militare incondizionato per aver riportato in guerra, oppure in incidenti di volo comandato, e comunque per causa di servizio, mutilazioni o invalidità. Si consente a detti sottufficiali di essere richiamati in servizio in tempo di guerra col loro assenso, per essere destinati ad incarichi compatibili con le loro menomate condizioni fisiche.

Il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, all'articolo 71 regola la posizione dei sottufficiali del ruolo naviganti che, in seguito ad accertamento medico-legale, siano riconosciuti permanentemente non più in possesso dell'idoneità al volo ma idonei al servizio militare in genere, disponendo che essi possono, a domanda e su giudizio della commissione d'avanzamento, essere collocati fuori quadro nello stesso ruolo naviganti e trattenuti alle armi fino al compimento del 45° anno di età o del 20° anno di servizio, e che in tale posizione adempiono mansioni di governo. Il successivo articolo 72 detta, poi, l'ulteriore disciplina della materia.

Con la disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 14 del disegno di legge, che per il sottufficiale in servizio permanente richiede l'idoneità fisica al servizio incondizionato, la norma del citato articolo 71 potrebbe risultare contrastante e conseguentemente ritenersi implicitamente abrogata ove nulla si dicesse al riguardo. D'altro canto, non può disconoscersi che la particolare situazione dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, disciplinata dal ripetuto articolo 71, richieda apposita considerazione. La soluzione più appropriata potrebbe essere quella che il sottufficiale del ruolo naviganti, il quale venga a trovarsi nelle condizioni ora previste dall'articolo 71 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sia transitato in altro ruolo più adatto, come ad esempio il ruolo servizi. Poichè però, in ogni caso, la materia andrebbe armonizzata e coordinata con quella relativa al reclutamento in detto ruolo, è sembrato miglior consiglio rinviarne la disciplina alle nuove disposizioni — attualmente in fase di predisposizione — sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, e nel frattempo dichiarare esplicitamente tuttora applicabili ai sottufficiali in servizio permanente di detta Forza armata le norme contenute nei citati articoli 71 e 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con gli adattamenti resi necessari dalla nuova disciplina generale di cui al disegno di legge in oggetto. A ciò viene provveduto con l'articolo 94.

Lo stesso regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, all'articolo 87 regola, tra l'altro, per i sottufficiali di qualsiasi categoria e per i militare di truppa a ferma speciale, la concessione e la durata della licenza di convalescenza, durata che in determinati casi può protrarsi fino a due anni, nonchè le conseguenze che derivano in caso di mancato riacquisto dell'idoneità fisica al termine della licenza. Poichè ora il sottufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica avrà diritto al collocamento in aspettativa per infermità, e d'altro canto tale aspettativa, per il disposto del terzo comma dell'articolo 15 del disegno di legge in oggetto, viene concessa dopo che il sottufficiale abbia goduto delle licenze ammesse e non ancora fruite, si rende necessario dichiarare espressamente inapplicabili al sottufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica le disposizioni sopra riportate, ad evitare che a costui venga fatto un trattamento di eccessivo favore, che non risulterebbe comunque giustificato, rispetto ai sottufficiali in servizio permanente delle altre Forze armate. A ciò viene provveduto con l'articolo 95, nel quale peraltro viene anche previsto che per i sottufficiali in parola la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti, come in atto avviene per i sottufficiali delle altre Forze armate.

Dell'articolo 96, per la parte relativa all'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, si è già detto a proposito della norma transitoria di cui all'articolo 89, ad essa connessa. Per quanto attiene all'abrogazione degli altri testi legislativi, disposta dal medesimo articolo 96, l'abrogazione stessa viene limitata alle norme vigenti in materia di stato giuridico dei sottufficiali, poichè i testi anzidetti contengono anche disposizioni di reclutamento e di avanzamento, nonchè disposizioni che si applicano ai militari e graduati di truppa.

altri testi legislativi, disposta dal medesimo articolo 96, l'abrogazione stessa viene limitata alle norme vigenti in materia di stato giuridico dei sottufficiali, poichè i testi anzidetti contengono anche disposizioni di reclutamento e di avanzamento nonchè disposizioni che si applicano ai militari e graduati di truppa.

L'articolo 97, infine, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, dà indicazione dell'onere finanziario che il provvedimento comporta nell'esercizio in corso e nel successivo, nonchè dei mezzi per farvi fronte.

Il disegno di legge fu già presentato alla Camera il 20 marzo 1953 e approvato dalla 5ª Commissione, in sede deliberante, con emendamenti, il 1° aprile 1953.

Peraltro, al fine di non influenzare in alcun modo le nuove Assemblee nell'esame e discussione del provvedimento e anche per renderne più sollecita la presentazione, il disegno di legge viene dal Governo riprodotto nel testo originario.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Art. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 3.

I sottufficiali si distinguono in:

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

Art. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nel periodo di tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate a termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza del sottufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

Art. 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente chi sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono

i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

Art. 8.

Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detrazione o della sospensione.

Art. 9.

L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

Art. 10.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 11.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.

Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

TITOLO II.

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

Del servizio permanente in generale.

Art. 12.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dall'impiego.

CAPO II.

Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.

Art. 14.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.

Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

Art. 15.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Art. 16.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

Art. 17.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purchè idoneo a servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

Art. 18.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio nè altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Art. 19.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Art. 20.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. I ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

Art. 21.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

Art. 22.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 23.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

CAPO III.

Ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Art. 24.

Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.

In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

Art. 25.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere:

per l'Esercito, di una commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;

per la Marina, della commissione di avanzamento per i sottufficiali;

per l'Aeronautica, della commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

CAPO IV.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

d) domanda;

e) matrimonio contratto senza la prescritta autorizzazione;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

Art. 27.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 24.

Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, eccettuato quello di cui all'articolo 31.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

Art. 28.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 29.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile, secondo le apposite disposizioni di legge. Ove l'infermità sia riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora

conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguìto dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio spetta fino al compimento degli anni sessantacinque, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti L. 70.000

maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . . L. 60.000

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . L. 50.000

sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . . L. 35.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'indennità speciale predetta spetta anche al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore ivi previsti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma di detto articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, l'indennità è fissata in tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utili a pensione, ma non può in alcun caso superare tale somma.

Art. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Art. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 34.

Il sottufficiale che contrae matrimonio senza 'autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Art. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 37.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

Art. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.

Art. 39.

Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) matrimonio contratto senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera *b*) è disposta previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera *c*) è disposta previa inchiesta formale.

Art. 40.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

Art. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) dell'articolo 39, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *c*), *d*), *h*), *i*) del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Art. 42.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

Art. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

in servizio temporaneo;

in congedo illimitato;

sospeso dalle attribuzioni del grado.

Art. 45.

Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottuffi-

ciale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

Art. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 48.

Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad una arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.

Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

CAPO II.

Sottufficiali di complemento.

Art. 49.

La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonchè i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 50.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Tali obblighi sono:

prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 51.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento del quarantesimo anno di età è trasferito, con il proprio grado e la propria anzianità,

nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuto all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo, può rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno di età; raggiunta tale età il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi indicate.

CAPO III.

Sottufficiali della riserva.

Art. 52.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 53.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 54.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 55.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado nonchè alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

Art. 56.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Art. 57.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere *c*), *d*), *e*) e dall'articolo 39, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di tre anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

Art. 58.

Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'articolo 56, sono i seguenti:

a) nell'Amministrazione della Difesa;

per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di

applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;

per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica, in concorso e in misura proporzionale con gli alunni d'ordine dello stesso ruolo che abbiano titolo alla promozione;

b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo *C*.

I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera *b*) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

Art. 59.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione di servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di Finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

4) interdizione civile o inabilitazione civile;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio conforme di una commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

Art. 60.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 59, dalla

data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4 e 7, dell'articolo 59.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'articolo 59 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 61.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1, 4 e 5, dell'articolo 59, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3, dell'articolo 59, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di Finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, numero 6, dell'articolo 59, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 59, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

Sanzioni disciplinari di stato.

Art. 62.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera *c*);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 59.

CAPO II.

Procedimento disciplinare.

SEZIONE I.

Inchiesta formale.

Art. 63.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 62, è effettuato mediante formale inchiesta.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

Art. 64.

L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Qualora siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

Art. 65.

L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 62, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a commissione di disciplina.

Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 64 ogni decisione è adottata dal Ministero.

SEZIONE II.

Commissione di disciplina.

Art. 66.

È sottoposto a commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

Art. 67.

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse, la commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 68.

La commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente della Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la commissione di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.

Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la commissione di disciplina è formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

Se trattisi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate diverse, la commissione di disciplina è formata dal comandante militare competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il deferimento del sottufficiale a commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 64 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 65, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.

Art. 69.

Non possono far parte della commissione di disciplina:

a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorchè commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della commissione di disciplina;

b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

Art. 70.

La commissione di disciplina è convocata dal comandante militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 68.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a commissione di disciplina.

Art. 71.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 69.

L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 72.

La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.

Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

« *Il . . . è meritevole di conservare il grado ?* ».

La votazione è segreta. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della commissione.

Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti della commissione di disciplina sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 73.

Il Ministro può modificare il giudizio della commissione di disciplina soltanto a favore del sottufficiale.

Art. 74.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Dinanzi al consiglio di disciplina il sottufficiale non è ammesso a farsi assistere dall'ufficiale difensore.

Il Ministro, fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

SEZIONE III.

Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.

Art. 75.

Agli effetti degli articoli 64 e 68, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 72.

SEZIONE IV.

Disposizioni particolari per il tempo di guerra.

Art. 76.

In tempo di guerra:

la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria e della riserva, richiamati in servizio;

per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 68 il Ministro, per la formazione della commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 77.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:

per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma:

per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;

per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.

Art. 78.

I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 54, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni sessanta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente articolo.

Art. 79.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pen-

sione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni 55, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni 55, restano nella posizione di congedo assoluto.

Art. 80.

Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'articolo 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

Art. 81.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'articolo 90, lettera *a*), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'articolo 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con l'articolo 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'articolo 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.

Art. 82.

Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, dalla data stessa, l'indennità speciale prevista dall'articolo 31.

La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera *c*), dei citati decreti legislativi.

Art. 83.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della Difesa sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

Fino a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

Art. 84.

Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di perdita del titolo stesso.

Art. 85.

Per le commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 86.

Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli

articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.

Art. 87.

Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso.

I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e successive modificazioni.

I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le disposizioni dell'articolo 24 della presente legge.

Art. 88.

I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

Art. 89.

Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo articolo 96, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90.

Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Esercito, la consistenza per detta Forza armata, esclusa l'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 24, è stabilita in tremilacinquecento unità, e di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971. La riduzione complessiva è così ripartita: marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia 1500, sergenti e sergenti maggiori 2000. La riduzione predetta sarà effettuata gradualmente, a partire dai gradi di sergente e sergente maggiore, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati annualmente nel ruolo speciale.

La consistenza del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è stabilita in mille unità e di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Arma stessa previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603 e dall'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1181. La riduzione complessiva è così ripartita: marescialli maggiori 160, marescialli capi e marescialli d'alloggio 270, brigadieri 340,

vice brigadieri 230. La riduzione predetta sarà effettuata gradualmente, a partire dal grado di vice brigadiere, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati annualmente nel ruolo speciale.

Art. 91.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali della Marina, di cui all'articolo 24, è stabilito annualmente, secondo le norme e con le modalità previste per la determinazione degli organici dei sottufficiali di detta Forza armata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico sarà ridotto il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati.

Art. 92.

Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica, la consistenza del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali della predetta Forza armata, di cui all'articolo 24, è stabilita in millecinquecento unità e, ferme restando le riduzioni conseguenti all'applicazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici previsti dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1941, n. 1400, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1942, n. 1606, per i sottufficiali dell'arma aeronautica, ruolo specialisti e ruolo servizi, e dall'articolo unico della legge 11 luglio 1941, n. 918, per i sottufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La riduzione complessiva di millecinquecento unità è così ripartita tra i vari ruoli e gradi:

GRADO	Arma aeronautica			Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici	Totali
	Ruolo naviganti	Ruolo specialisti	Ruolo servizi		
Marescialli di 1ª classe	40	80	25	5	150
Marescialli di 2ª classe	40	40	15	—	95
Marescialli di 3ª classe	40	—	—	—	40
Sergenti maggiori e sergenti	700	155	330	30	1215
TOTALI	820	275	370	35	**1500**

Art. 93.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140 e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impie-

gati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 94.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'articolo 71 e nel primo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge.

I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

Art. 95.

Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'articolo 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.

Art. 96.

Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni.

È pure abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

Art. 97.

Alla copertura dell'onere di lire 425.500.000, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 151 lire 106.760.000
capitolo n. 199 lire 29.400.000
capitolo n. 245 lire 48.140.000
capitolo n. 271 lire 241.200.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	*Note*
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale .	58	
		Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere	50	
	Altre Armi	Tutti	55	
MARINA	Tutte le categorie .	Tutti	52	Per i sottufficiali della categoria portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 55.
AERONAUTICA . . .	Ruolo naviganti . .	Tutti	45	
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie .	Tutti	55	

TABELLA *B*.

LIMITI DI ETÀ FINO AI QUALI I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO HANNO OBBLIGHI DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoia	GRADI	Età'	*Note*
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere e vice-brigadiere . . .	50	
	Altre Armi	Maresciallo maggiore	50	
		Maresciallo capo e maresciallo ordinario	48	
		Sergente maggiore e sergente . .	45	
MARINA	Tutte le categorie .	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	52	
		Secondi capi e sergenti	48	
AERONAUTICA . . .	Ruolo naviganti .	Tutti	45	Soltanto per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 51.
	Tutti gli altri corpi, ruoli e categorie .	Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe .	52	
		Sergenti maggiori e sergenti . .	50	